

GAZZETTA



UFFICIALE

DELLA REPUBBLICA ITALIANA

PARTE PRIMA

ROMA - Lunedì, 3 settembre 1962

SI PUBBLICA TUTTI I GIORNI
MENO I FESTIVI

DIREZIONE E REDAZIONE PRESSO IL MINISTERO DI GRAZIA E GIUSTIZIA - UFFICIO PUBBLICAZIONE DELLE LEGGI - TEL. 650-139 650-841 652-361
AMMINISTRAZIONE PRESSO L'ISTITUTO POLIGRAFICO DELLO STATO - LIBRERIA DELLO STATO - PIAZZA GIUSEPPE VERDI 10, ROMA - CENTRALINO 8508

PREZZI E CONDIZIONI DI ABBONAMENTO

ALLA PARTE PRIMA E SUPPLEMENTI ORDINARI
(Esclusi quelli recanti le norme sul trattamento economico e normativo dei lavoratori).
Anno L. 13.390 - Semestrale L. 7.380 - Trimestrale L. 4.020 -
Un fascicolo L. 60 - Fascicoli annate arretrate: il doppio

**AI SUPPLEMENTI ORDINARI CONTENENTI LE NORME
SUL TRATTAMENTO ECONOMICO E NORMATIVO DEI LAVORATORI**
Anno L. 12.030 - Semestrale L. 6.520 - Trimestrale L. 3.510

ALLA PARTE SECONDA (Foglio delle inserzioni)
Anno L. 10.020 - Semestrale L. 5.520 - Trimestrale L. 3.010 -
Un fascicolo L. 50 - Fascicoli annate arretrate: il doppio

I PREZZI sono comprensivi d'imposta di bollo
Per l'ESTERO i prezzi sono il doppio di quelli indicati per l'interno
I fascicoli disguidati devono essere richiesti entro 30 giorni
dalla data di pubblicazione

L'importo degli abbonamenti deve essere versato sul c/c postale n. 1/2640 intestato all'Istituto Poligrafico dello Stato

La «Gazzetta Ufficiale» e tutte le altre pubblicazioni ufficiali sono in vendita al pubblico presso le Agenzie della Libreria dello Stato: ROMA, via XX Settembre (Palazzo del Ministero delle Finanze) e via del Tritone, 61/A; MILANO, Galleria Vittorio Emanuele, 3; NAPOLI, via Chiaia, 5; FIRENZE, via Cavour, 46/r e presso le Librerie depositarie nei Capoluoghi di Provincia. Le inserzioni, come da norme riportate nella testata della parte II, si ricevono in Roma (Ufficio inserzioni - via XX Settembre - Palazzo del Ministero delle Finanze). Le agenzie di Milano, Napoli e Firenze possono accettare solamente gli avvisi consegnati a mano ed accompagnati dal relativo importo.

SOMMARIO

LEGGI E DECRETI

LEGGE 16 agosto 1962, n. 1302.

Corresponsione di un compenso straordinario globale al personale delle scuole ed istituti di istruzione elementare, secondaria ed artistica Pag. 3574

LEGGE 16 agosto 1962, n. 1303.

Riordinamento del Corpo di commissariato aeronautico. Pag. 3575

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
12 giugno 1962, n. 1304.

Modifiche al decreto del Capo provvisorio dello Stato 3 dicembre 1947, n. 1799, concernente norme esecutive per l'attuazione del decreto legislativo luogotenenziale 16 novembre 1944, n. 409, sullo scioglimento del Corpo e del Servizio di Stato Maggiore Pag. 3577

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
24 luglio 1962, n. 1305.

Autorizzazione alla emissione di francobolli celebrativi del centenario della Corte dei conti e della I premiazione della Fondazione internazionale Balzan Pag. 3577

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
25 luglio 1962.

Nomina di un componente del Consiglio dell'Ordine «Al merito della Repubblica Italiana» Pag. 3577

DECRETO MINISTERIALE 1° luglio 1962

Determinazione delle piante organiche degli ufficiali giudiziari e degli aiutanti ufficiali giudiziari Pag. 3578

DECRETO MINISTERIALE 28 luglio 1962.

Classificazione tra le provinciali di sette strade in provincia di Asti Pag. 3585

DECRETO MINISTERIALE 1° agosto 1962.

Nomina di un sindaco effettivo del Monte di credito su pegno di Milano, con sede in Milano Pag. 3586

DECRETO MINISTERIALE 1° agosto 1962.

Nomina di un membro del Consiglio generale del Banco di Sicilia, Istituto di credito di diritto pubblico con sede in Palermo Pag. 3586

DECRETO MINISTERIALE 2 agosto 1962.

Delimitazione ai sensi dell'art. 1 della legge 21 luglio 1960, n. 739 e dell'art. 1 della legge 25 gennaio 1962, n. 11, delle zone della provincia di Avellino nelle quali le aziende agricole hanno sofferto danni nelle strutture fondiarie e nelle scorte per effetto di eccezionali calamità naturali o di eccezionali avversità atmosferiche Pag. 3587

DECRETO MINISTERIALE 2 agosto 1962.

Delimitazione ai sensi dell'art. 1 della legge 21 luglio 1960, n. 739 e dell'art. 1 della legge 25 gennaio 1962, n. 11, delle zone della provincia di Catanzaro nelle quali le aziende agricole hanno sofferto danni nelle strutture fondiarie e nelle scorte per effetto di eccezionali calamità naturali o di eccezionali avversità atmosferiche Pag. 3588

DECRETO MINISTERIALE 2 agosto 1962.

Delimitazione ai sensi dell'art. 1 della legge 21 luglio 1960, n. 739 e dell'art. 1 della legge 25 gennaio 1962, n. 11, delle zone della provincia di Potenza nelle quali le aziende agricole hanno sofferto danni nelle strutture fondiarie e nelle scorte per effetto di eccezionali calamità naturali o di eccezionali avversità atmosferiche Pag. 3588

DECRETO MINISTERIALE 6 agosto 1962.

Modifiche agli articoli 7 e 17 del regolamento dell'attività statutaria dell'Ente nazionale di previdenza e di assistenza dei farmacisti Pag. 3589

DECRETO MINISTERIALE 10 agosto 1962.

Classificazione tra le provinciali di dieci strade in provincia di Latina Pag. 3590

DECRETO MINISTERIALE 23 agosto 1962.

Nomina di un membro effettivo della Deputazione della Borsa-merci di Firenze Pag. 3590

DISPOSIZIONI E COMUNICATI

- Ministero dell'agricoltura e delle foreste:** Sostituzione del commissario governativo del Consorzio agrario provinciale di Salerno e proroga della gestione straordinaria. Pag. 3591
- Ministero dei lavori pubblici:** Passaggio dal Demanio al patrimonio dello Stato di un terreno costituente l'ex alveo del torrente Tessino, in comune di Spoleto (Perugia) Pag. 3591
- Ministero della sanità:** Autorizzazione all'Opera nazionale maternità ed infanzia ad accettare la donazione di un terreno in Bovino Pag. 3591
- Ministero del tesoro - Direzione generale del debito pubblico:** Notifica per smarrimento di ricevute di titoli di Debito pubblico Pag. 3591
- Comitato interministeriale per il credito ed il risparmio:** Nomine di presidenti di Casse comunali di credito agrario Pag. 3592

CONCORSI ED ESAMI

- Ministero di grazia e giustizia:** Costituzione della Commissione esaminatrice del concorso a ventotto posti di vice conservatore in prova nel ruolo del personale della carriera direttiva degli Archivi notarili Pag. 3592
- Ministero dell'interno:** Concorso per esami a ventiquattro posti di ispettore in prova nel ruolo tecnico della carriera del personale direttivo dei Servizi antincendi Pag. 3592
- Ministero dei trasporti:** Sostituzione di un membro della 2ª Sottocommissione esaminatrice incaricata dell'esplicitamento del concorso pubblico a duecento posti di capo stazione in prova, nei ruoli del personale dell'Azienda autonoma delle ferrovie dello Stato, indetto con decreto ministeriale 11 agosto 1961 Pag. 3595
- Ministero della difesa-Esercito:** Diario delle prove scritte di esame del concorso, per titoli ed esami, per la nomina di diciassette sottotenenti in servizio permanente dell'Arma dei carabinieri indetto con decreto ministeriale 12 marzo 1962 Pag. 3595
- Ufficio medico provinciale di Pescara:** Varianti alla graduatoria dei vincitori di concorsi a posti di medico condotto vacanti nella provincia di Pescara Pag. 3596

LEGGI E DECRETI

LEGGE 16 agosto 1962, n. 1302.

Corresponsione di un compenso straordinario globale al personale delle scuole ed istituti di istruzione elementare, secondaria ed artistica.

La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

Al personale direttivo ed insegnante di ruolo e non di ruolo delle scuole ed istituti di istruzione elementare, secondaria ed artistica, agli ispettori scolastici ed al personale dipendente dall'Amministrazione della pubblica istruzione, al quale, a norma delle disposizioni vigenti, sia attribuito il trattamento economico e di carriera stabilito per le categorie sopra indicate e che non goda dell'assegno mensile di cui alla legge 19 aprile 1962, n. 178, è corrisposto un compenso straordinario globale, riferito al periodo dal 1° gennaio 1962 al 30 giugno 1962.

Agli insegnanti supplenti temporanei delle scuole ed istituti di istruzione elementare, secondaria ed ar-

tistica il compenso straordinario è attribuito purchè gli insegnanti medesimi abbiano titolo alla retribuzione fino alla fine dell'anno scolastico.

Il compenso straordinario, non pensionabile, è corrisposto secondo i coefficienti in godimento nelle misure stabilite nell'annessa tabella.

Art. 2.

Il compenso globale straordinario di cui all'articolo 1 non spetta per i periodi di tempo trascorsi in posizione di stato che comporti la sospensione o privazione dello stipendio; per i periodi trascorsi in posizione di stato che comporti riduzione dello stipendio, il relativo rateo del compenso straordinario, è ridotto nella stessa proporzione della riduzione dello stipendio.

Il compenso straordinario globale va corrisposto per intero al personale che abbia percepito continuamente lo stipendio dal 1° gennaio al 30 giugno 1962; nel caso in cui lo stipendio sia stato percepito per un periodo inferiore, il compenso è dovuto in ragione di un sesto per ogni mensilità di stipendio percepito o frazione di mensilità di stipendio superiore ai 15 giorni.

Per gli insegnanti non di ruolo che non abbiano orario di cattedra, il compenso straordinario è commisurato proporzionalmente alle ore settimanali di insegnamento prestato. In nessun caso, però, può superare la misura intera.

Art. 3.

All'onere derivante dall'attuazione della presente legge si provvede con un'aliquota delle disponibilità nette recate dal provvedimento legislativo di variazione al bilancio per l'esercizio 1961-62.

Il Ministro per il tesoro è autorizzato ad apportare con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

TABELLA
DEL COMPENSO STRAORDINARIO GLOBALE

Coeffi- cienti	Compenso straordinario globale riferito al periodo 1° gennaio 1962-30 giugno 1962	
	L.	
220	L.	33.000
260	»	39.000
309	»	46.350
402	»	60.300
450	»	67.500
522	»	78.300
580	»	87.000
700	»	105.000
800	»	120.000

La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sarà inserita nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica Italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

Data ad Abano Terme, addì 16 agosto 1962

SEGNI

FANFANI — GUI — LA Malfa
— TREMELLONI

Visto, il Guardasigilli: BOSCO

LEGGE 16 agosto 1962, n. 1303.

Riordinamento del Corpo di commissariato aeronautico.

La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

Gli organici degli ufficiali in servizio permanente effettivo del Corpo di commissariato aeronautico, sono fissati come segue:

Ruolo di commissariato:

Tenente generale	N.	1
Maggior generale	»	3
Colonnello	»	27
Tenente colonnello	»	72
Maggiore	»	49
Capitano	»	110
Tenente	»	58
	N.	320

Ruolo di amministrazione:

Colonnello	N.	1
Tenente colonnello	»	13
Maggiore	»	24
Capitano	»	103
Subalterni	»	59
	N.	200

Il limite di età per la cessazione del servizio permanente del colonnello del ruolo di amministrazione è fissato in anni 60.

Art. 2.

La tabella n. 3 annessa alla legge 12 novembre 1955, n. 1137, è sostituita nelle parti relative agli ufficiali del ruolo di commissariato e del ruolo di amministrazione, dalla tabella annessa alla presente legge.

Nella colonna 5 della tabella n. 10, annessa alla suddetta legge n. 1137, in corrispondenza del ruolo amministrazione è aggiunto: 1/10.

Art. 3.

Il numero delle promozioni fisse previste dalla annessa tabella è raddoppiato, nel primo anno di applicazione della presente legge, per i tenenti colonnelli del ruolo di commissariato; nei primi tre anni di detta applicazione, per i capitani del ruolo di commissariato e di amministrazione.

Art. 4.

Nei gradi nei quali l'avanzamento ha luogo a scelta e siano stabiliti aumenti di organico, gli ufficiali iscritti nei quadri di avanzamento esistenti alla data di entrata in vigore della presente legge sono promossi sotto la stessa data. Nei gradi nei quali si avanza ad anzianità, le promozioni si effettuano nei limiti dei posti disponibili.

Per completare il numero delle promozioni a scelta previsto dalla presente legge si procede alla formazione di appositi quadri di avanzamento. A tal fine le aliquote degli ufficiali non ancora valutati da ammettere a valutazione sono determinate come indicato nella colonna 6 della tabella annessa alla presente legge. Nel calcolo della nuova aliquota degli ufficiali non ancora valutati sono compresi quelli che per l'anno di entrata in vigore della presente legge siano stati valutati per la prima volta e non siano stati promossi o giudicati non idonei.

Le aliquote di cui al comma precedente sono determinate alla data del giorno successivo a quello di entrata in vigore della presente legge.

Per i due anni successivi a quello di prima applicazione della presente legge l'aliquota di valutazione dei capitani del ruolo di commissariato e del ruolo di amministrazione è raddoppiata.

Art. 5.

Fino al 31 ottobre 1964 non sono richiesti i periodi minimi di attribuzioni specifiche previste dalla tabella annessa per la valutazione dei tenenti colonnelli del ruolo di amministrazione.

Fino a quando la consistenza numerica dei tenenti colonnelli del ruolo di commissariato non avrà raggiunto quella prevista dal precedente articolo 1 i maggiori non possono essere promossi prima di aver compiuto tre anni di permanenza nel grado.

I tenenti del ruolo commissariato possono essere promossi al compimento del periodo minimo di attribuzione previsto dall'annessa tabella, indipendentemente dalle condizioni richieste dalla norma transitoria dell'articolo 141 della legge 12 novembre 1955, n. 1137.

Art. 6.

Ferme le altre condizioni richieste dall'articolo 101 della legge 12 novembre 1955, n. 1137, quale risulta modificato dall'articolo 11 della legge 27 febbraio 1958, n. 295, e dall'articolo 6 della legge 20 ottobre 1960, n. 1189, gli ufficiali « a disposizione » del ruolo di amministrazione possono conseguire la promozione solo dopo che siano stati valutati per la terza volta tutti i pari grado del servizio permanente del ruolo di commissariato aventi la stessa anzianità di grado.

Art. 7.

Per i tenenti colonnelli del ruolo di amministrazione che, alla data di entrata in vigore della presente legge, siano a disposizione non è richiesto, ai fini dell'avanzamento nella predetta posizione, il requisito della precedente valutazione nel servizio permanente effettivo.

La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sarà inserita nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica Italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

Data ad Abano Terme, addì 16 agosto 1962

SEGNI

FANFANI — ANDREOTTI —
TREMELLONI

Visto, il Guardasigilli: BOSCO

TABELLA

GRADO	Forma di avanzamento al grado superiore	Periodi minimi di comando di attribuzioni specifiche, di servizio presso reparti, esami e corsi, titoli richiesti ai fini dell'avanzamento	Organico del grado	Promozioni annuali al grado superiore	Numero degli ufficiali non ancora valutati da ammettere ogni anno a valutazione (a)
1	2	3	4	5	6
RUOLO COMMISSARIATO					
Tenente generale	—	—	1	—	—
Maggiore generale	scelta	—	3	1 ogni 4 anni (b)	tutti
Colonnello	scelta	1 anno quale direttore di commissariato di Regione aerea od incarico equipollente	27	1 ogni anno	1/5 dei colonnelli non ancora valutati
Tenente colonnello	scelta	2 anni quale capo di un ufficio in una direzione di commissariato di Regione aerea o incarico equipollente anche se compiuti in tutto o in parte nel grado di maggiore	72	4	1/13 della somma dei tenenti colonnelli non ancora valutati e di tutti i maggiori in ruolo
Maggiore	anzianità	—	49	—	—
Capitano	scelta	2 anni quale capo ufficio amministrativo di aeroporto o incarico equipollente; superare gli esami	110	8 o 9 (c)	1/12 della somma dei capitani non ancora valutati e di tutti i tenenti di ruolo
Tenente	anzianità	3 anni in un ufficio amministrativo di aeroporto o incarico equipollente	58	—	—
RUOLO AMMINISTRAZIONE					
Colonnello	—	—	1	—	—
Tenente colonnello	scelta	3 anni quale consegnatario di magazzino principale di commissariato o gestore di cassa di una direzione di commissariato od incarico equipollente anche se compiuti in tutto o in parte nel grado di maggiore	13	1 ogni 4 anni (b)	1/9 della somma dei tenenti colonnelli non ancora valutati e di tutti i maggiori in ruolo
Maggiore	anzianità	—	24	—	—
Capitano	scelta	3 anni in una direzione di commissariato di Regione aerea o incarico equipollente; superare gli esami; diploma di licenza di istituto medio di 2° grado	103	4	1/23 della somma dei capitani non ancora valutati e di tutti i subalterni in ruolo
Tenente	anzianità	2 anni quale gestore di cassa di un ufficio amministrativo di aeroporto od incarico equipollente	59	—	—
Sottotenente	anzianità	12 mesi in un ufficio amministrativo di aeroporto			

(a) Le frazioni di unità sono riportate all'anno successivo.

(b) Salvo il disposto dell'articolo 31 della legge sull'avanzamento.

(c) Ciclo di 2 anni: 8 promozioni il primo anno; 9 il secondo anno.

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
12 giugno 1962, n. 1304.

Modifiche al decreto del Capo provvisorio dello Stato 3 dicembre 1947, n. 1799, concernente norme esecutive per l'attuazione del decreto legislativo luogotenenziale 16 novembre 1944, n. 409, sullo scioglimento del Corpo e del Servizio di Stato Maggiore.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visto il decreto legislativo luogotenenziale 16 novembre 1944, n. 409;

Visto il decreto legislativo luogotenenziale 12 aprile 1946, n. 605;

Visto il decreto del Capo provvisorio dello Stato 3 dicembre 1947, n. 1799;

Visto l'art. 87, comma quinto, della Costituzione;

Udito il parere del Consiglio di Stato;

Sentito il Consiglio dei Ministri;

Sulla proposta del Ministro per la difesa di concerto con il Ministro per il tesoro;

Decreta:

Articolo unico.

Il primo comma dell'art. 5 del decreto del Capo provvisorio dello Stato 3 dicembre 1947, n. 1799, recante norme esecutive per l'attuazione del decreto legislativo luogotenenziale 16 novembre 1944, n. 409, sullo scioglimento del Corpo e del Servizio di Stato Maggiore è sostituito dal seguente:

« Nella valutazione di ciascun ufficiale si tenderà a riconoscere che questi sia in possesso di elevate qualità morali, intellettuali e di attitudine allo speciale servizio, oltrechè dei necessari requisiti di comando effettivo di reparto e di eventuali benemerienze di guerra ».

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserito nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica Italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 12 giugno 1962

SEGNI

FANFANI — ANDREOTTI —
TREMELLONI

Visto, il Guardasigilli: BOSCO

Registrato alla Corte dei conti, addì 29 agosto 1962

Atti del Governo, registro n. 158, foglio n. 48. — VILLA

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
24 luglio 1962, n. 1305.

Autorizzazione alla emissione di francobolli celebrativi del centenario della Corte dei conti e della I premiazione della Fondazione internazionale Balzan.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visto l'art. 21 del Codice postale e delle telecomunicazioni, approvato con il regio decreto 27 febbraio 1936, n. 645;

Visto l'art. 239 del regolamento per i servizi postali (titolo preliminare e parte prima), approvato con il regio decreto 18 aprile 1940, n. 689;

Riconosciuta l'opportunità di emettere un francobollo celebrativo del centenario dell'ordinamento della

Corte dei conti ed un francobollo celebrativo della I premiazione della Fondazione internazionale Balzan;
Sentito il Consiglio dei Ministri;
Sulla proposta del Ministro per le poste e le telecomunicazioni;

Decreta:

Art. 1.

E' autorizzata l'emissione di:

a) un francobollo celebrativo del centenario dell'ordinamento della Corte dei conti;

b) un francobollo celebrativo della I premiazione della Fondazione internazionale Balzan.

Art. 2.

Con decreto del Ministro per le poste e le telecomunicazioni, di concerto con il Ministro per il tesoro, verranno stabiliti i valori, le caratteristiche tecniche ed i termini di validità e di cambio dei francobolli di cui all'art. 1 del presente decreto.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserito nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica Italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 24 luglio 1962

SEGNI

FANFANI — CORBELLINI

Visto, il Guardasigilli: BOSCO

Registrato alla Corte dei conti, addì 29 agosto 1962

Atti del Governo, registro n. 158, foglio n. 67. — VILLA

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
25 luglio 1962.

Nomina di un componente del Consiglio dell'Ordine « Al merito della Repubblica Italiana ».

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Vista la legge 3 marzo 1951, n. 178;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 15 ottobre 1952, concernente la nomina dei componenti del Consiglio dell'Ordine « Al merito della Repubblica Italiana »;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 15 dicembre 1959, con il quale il generale di Corpo di armata in ausiliaria Alessandro Albert veniva chiamato a far parte del Consiglio dell'Ordine « Al merito della Repubblica Italiana »;

Sentito il Consiglio dei Ministri;

Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri;

Decreta:

L'on. avv. Teodoro Bubbio è nominato componente del Consiglio dell'Ordine « Al merito della Repubblica Italiana », in sostituzione del generale di Corpo di armata in ausiliaria Alessandro Albert, deceduto.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

SEGNI

FANFANI

DECRETO MINISTERIALE 1° luglio 1962

Determinazione delle piante organiche degli ufficiali giudiziari e degli aiutanti ufficiali giudiziari.

IL GUARDASIGILLI
MINISTRO PER LA GRAZIA E GIUSTIZIA

Visti gli articoli 2 e 27 della legge 11 giugno 1962, n. 546, che modificano rispettivamente gli articoli 101 e 161 del decreto del Presidente della Repubblica 15 dicembre 1959, n. 1229;

Ritenuta la necessità, a seguito dell'aumento rispettivo delle piante organiche di settantadue posti di ufficiali giudiziari e cinquecentocinquanta di aiutanti ufficiali giudiziari, di rivedere la distribuzione del personale nelle piante organiche dei singoli Uffici;

Considerate le esigenze degli Uffici giudiziari;

Decreta:

Le piante organiche degli ufficiali giudiziari e degli aiutanti ufficiali giudiziari assegnati agli Uffici unici presso le Corti di appello, agli Uffici unici presso i Tribunali ed alle Preture, sono determinate dalle tabelle A, B, C, allegate al presente decreto.

Le predette tabelle, per la parte cui si riferiscono, sostituiscono le tabelle A, B, C, allegate al decreto ministeriale 9 aprile 1957, modificato con successivi decreti.

Roma, addì 1° luglio 1962

p. Il Ministro: MANNIRONI

Registrato alla Corte dei conti, addì 3 agosto 1962
Registro n. 4 Grazia e giustizia, foglio n. 247. — GALLUCCI

TABELLA A

Tabella di ripartizione degli ufficiali giudiziari e degli aiutanti ufficiali giudiziari addetti agli Uffici unici presso le Corti di appello.

UFFICI GIUDIZIARI	Ufficiali giudiziari	Aiutanti Ufficiali giudiziari
Ancona	4	5
Bari	8	19
Bologna	13	17
Brescia	6	9
Cagliari	6	10
Caltanissetta	3	4
Catania	13	16
Catanzaro	5	11
Firenze	16	28
Genova	12	25
L'Aquila	4	5
Lecce	7	9
Messina	11	18
Milano	40	93
Napoli	45	91
Palermo	16	43
Perugia	5	6
Potenza	3	5
Roma	63	104
Torino	18	42
Trento	4	2
Trieste	8	23
Venezia	9	15

Roma, addì 1° luglio 1962

p. Il Ministro: MANNIRONI

TABELLA B

Tabella di ripartizione degli ufficiali giudiziari e degli aiutanti ufficiali giudiziari addetti agli Uffici unici presso i tribunali.

UFFICI GIUDIZIARI	Ufficiali giudiziari	Aiutanti Ufficiali giudiziari
Acqui Terme	2	1
Agrigento	4	6
Alba	2	2
Alessandria	3	6
Aosta	2	2
Arezzo	2	3
Ariano Irpino	2	3
Ascoli Piceno	2	3
Asti	3	3
Aveellino	4	8
Avezzano	3	3
Bassano del Grappa	2	2
Belluno	2	4
Benevento	4	7
Bergamo	4	6
Biella	3	3
Bolzano	3	6
Brindisi	3	5
Busto Arsizio	2	2
Caltagirone	2	3
Camerino	1	1
Campobasso	3	3
Casale Monferrato	2	2
Cassino	2	2
Castrovillari	2	1
Chiavari	2	2
Chieti	4	3
Como	4	5
Cosenza	2	6
Crema	2	1
Cremona	3	3
Crotone	2	3
Cuneo	2	3
Enna	2	2
Fermo	2	3
Ferrara	3	4
Foggia	4	5
Forlì	4	5
Frosinone	2	3
Gorizia	2	2
Grosseto	2	3
Imperia	2	2
Isernia	2	2
Ivrea	2	2
Lagonegro	2	2
Lanciano	2	2
Lanusei	1	2
Larino	1	2
La Spezia	5	5
Latina	3	4
Lecco	2	4
Livorno	6	6
Loeri	2	4
Lodi	2	3
Lucca	4	7
Lucera	2	2
Macerata	2	2
Mantova	3	4
Massa	3	3
Matera	2	2
Melfi	2	2
Mistretta	2	2
Modena	3	5
Modica	2	2
Mondovì	1	2

Segue TABELLA C

Segue TABELLA C

UFFICI GIUDIZIARI	Ufficiali giudiziari	Aiutanti Ufficiali giudiziari	UFFICI GIUDIZIARI	Ufficiali giudiziari	Aiutanti Ufficiali giudiziari
Bagno di Romagna	1	—	Canale	1	—
Barcellona Pozzo di Gotto	1	3	Canelli	1	—
Bardi	1	—	Canicatti	1	1
Barisciano	1	—	Canosa di Puglia	1	1
Barletta	2	1	Cantalupo nel Sannio	1	—
Barra	3	4	Cantù	1	2
Barrafranca	1	1	Capaccio	1	—
Bella	1	—	Capecstrano	1	—
Bellano	1	1	Capracotta	1	—
Belpasso	1	—	Capri	1	—
Belvedere Marittima	1	1	Capriati al Volturno	1	—
Bettola	1	—	Capriano Veronese	1	1
Biancavilla	1	—	Capua	2	2
Bianco	1	1	Caramanico	1	—
Bibbiena	1	—	Carbonia	1	3
Biccari	1	—	Cariati	1	1
Bisacchino	1	—	Carini	1	1
Bisceglie	1	—	Carinola	1	1
Bisenti	1	—	Carovilli	1	—
Bitonto	1	2	Carpi	1	2
Bitù	1	—	Carrara	2	2
Bivona	1	1	Carrù	1	—
Bobbio	1	—	Carsoli	1	—
Boiano	1	—	Casacalenda	1	—
Bonafro	1	—	Casalbordino	1	1
Bono	1	1	Casaliuggiore	1	—
Benorva	1	—	Casamassima	1	1
Borbona	1	—	Casarano	1	1
Borghiera	1	—	Caserta	1	—
Borgia	1	1	Cascina	1	1
Borgo a Mozzano	1	1	Caserta	2	2
Borgorose	1	—	Casoli	1	—
Borgomanero	1	1	Casoria	1	2
Borgonovo Val Tizone	1	—	Cassano al Ionio	1	1
Borgo San Dalmazzo	1	—	Cassano d'Adda	1	1
Borgo San Lorenzo	1	1	Casteggio	1	—
Borgo Val di Taro	1	—	Castelbaronia	1	1
Borgo Val Sugana	1	—	Castelbuono	1	—
Bornio	1	—	Castel di Sangro	2	1
Bosa	1	—	Castelflorentino	1	1
Bova	1	—	Castelfranco Veneto	1	1
Bovino	1	—	Castellabate	2	—
Bozzolo	1	—	Castellammare del Golfo	1	—
Brà	1	2	Castellammare di Stabia	3	2
Bracciano	1	1	Castellarquato	1	—
Brene	1	2	Castelnuovo nei Monti	1	1
Bressanone	1	1	Castelnuovo della Stabia	1	—
Brienza	1	—	Castelnuovo di Garfagnana	1	1
Bronte	1	—	Castelnuovo di Porto	1	1
Brunico	1	1	Castel San Vincenzo	1	—
Buccino	1	1	Castel Termini	1	—
Budrio	1	—	Castelvecchio Subequo	1	—
Busachi	1	—	Castelvetrano	1	1
Butera	1	—	Castiglione dei Pepoli	1	—
Caccamo	1	—	Castiglione del Lago	1	1
Cagli	1	—	Castiglione delle Stiviere	1	—
Cairo Montenotte	1	—	Castiglione Messer Marino	1	—
Calabritto	1	—	Castropignano	1	—
Calangianus	1	—	Catignano	1	—
Calatafimi	1	—	Catolica Eraclea	1	—
Caldaro	1	—	Caulonia	1	1
Calitri	1	—	Cava dei Tirreni	1	2
Calvello	1	—	Cavalese	1	1
Camerota	1	—	Cavarzere	1	1
Cammarata	1	—	Cavour	1	—
Campana	1	—	Ceccano	1	1
Campi Salentino	1	2	Cecina	1	1
Campi	1	—	Cefalù	1	—
Camporgiano	1	—	Ceglie Messapico	1	1
Campotomaro	1	1	Celano	1	1

Segue TABELLA C

Segue TABELLA C

UFFICI GIUDIZIARI	Ufficiali giudiziari	Aiutanti Ufficiali giudiziari	UFFICI GIUDIZIARI	Ufficiali giudiziari	Aiutanti Ufficiali giudiziari
Celenza sul Trigno	1	—	Domodossola	1	1
Cento	1	1	Donnaz	1	—
Centuripe	1	—	Dorgali	1	—
Cerignola	1	2	Dronero	1	1
Cerreto Sannita	1	—	Eboli	2	2
Cervaro	1	—	Egna	1	—
Cervignano del Friuli	1	1	Empoli	2	1
Cervinara	1	1	Erba	1	1
Cesena	3	2	Erice	1	1
Cetraro	1	1	Este	1	1
Ceva	1	1	Fabriano	1	—
Chiaromonte Gulfi	1	—	Faenza	1	2
Chiaravalle Centrale	1	1	Fano	1	1
Chiari	1	—	Fara Sabina	1	—
Chiaromonte	1	—	Fasano	1	1
Chiavenna	1	—	Favara	1	1
Chierti	1	—	Feltre	1	1
Chioggia	1	1	Ferentino	1	1
Chiusa	1	—	Ferla	1	—
Chiusano San Domenico	1	—	Ferrandina	1	—
Chivasso	1	—	Ficarolo	1	1
Cicciano	1	1	Fidenza	1	2
Ciminna	1	—	Fiera di Primiero	1	—
Cingoli	1	—	Filadelfia	1	1
Cinquefrondi	1	1	Finale Ligure	1	1
Ciriè	1	—	Finale Emilia	1	—
Cirò	1	1	Fiorenzuola D'Arda	1	—
Cittadella	1	1	Fivizzano	1	—
Città della Pieve	1	—	Florida	1	—
Città di Castello	1	1	Florigno	2	2
Cittaducale	1	—	Fondi	1	1
Cittanova	1	—	Fondo	1	—
Città Sant'Angelo	1	—	Forlì del Sannio	1	—
Civiale del Friuli	1	1	Fornovo di Taro	1	—
Civitacampomariano	1	—	Fossano	1	1
Civitacastellana	1	—	Francavilla a Mare	1	1
Civitanova Marche	1	1	Francavilla Sicilia	1	—
Civitavecchia	2	2	Francavilla Fontana	1	1
Civitella del Tronto	1	—	Frascati	2	2
Civitella Roveto	1	—	Frattamaggiore	2	2
Cles	1	—	Frigento	1	—
Clusone	1	1	Frosolone	1	—
Codigoro	1	2	Gaeta	1	1
Codogno	1	—	Galatina	2	2
Codroipo	1	—	Galeata	1	—
Colle Sannita	1	—	Gallarate	2	2
Collesano	1	—	Gallina	1	—
Comacchio	1	1	Gallipoli	1	1
Comiso	1	1	Gangi	1	—
Conegliano	1	2	Gardone Val Trompia	1	1
Copparo	1	1	Gasperina	1	1
Corato	1	—	Gavirate	1	1
Corigliano Calabro	1	1	Gavoi	1	—
Corleone	1	—	Gela	1	2
Corinons	1	1	Gemona del Friuli	1	—
Correggio	1	1	Genzano di Lucania	1	—
Corteolona	1	—	Genzano di Roma	1	1
Cortina D'Ampezzo	1	—	Ghilarza	1	—
Cortona	1	1	Giarre	2	2
Cropalati	1	—	Gibellina	1	—
Cropani	1	1	Ginosa	1	—
Cuglieri	1	—	Gioi	1	—
Cuornè	1	—	Gioia dei Marsi	1	—
Davoli	1	—	Gioia del Colle	1	1
Decimomannu	1	1	Gioiosa Ionica	1	2
Deliceto	1	—	Giovinazzo	1	—
Demonte	1	—	Gissi	1	—
Desio	3	3	Giulianova	1	1
Dogliani	1	—	Gonzaga	1	1
Dolo	1	1	Gradisca d'isonzo	1	—

Segue TABELLA C

Segue TABELLA C

UFFICI GIUDIZIARI	Ufficiali giudiziari	Aiutanti Ufficiali giudiziari
Gragnano	1	1
Grammichele	1	—
Gravina	1	1
Grimaldi	1	—
Grottaglie	1	1
Grottaminarda	1	1
Grumello del Monte	1	1
Gualdo Tadino	1	—
Guardiagrele	1	—
Guardiasanframondi	1	1
Guastalla	1	1
Gubbio	1	1
Guglionesi	1	—
Guspini	1	—
Iglesias	1	2
Imola	1	2
Irsina	1	—
Ischia	2	1
Iseo	1	—
Isili	1	—
Isola della Scala	1	1
Ispica	1	—
Ittiri	1	—
Yerzu	1	—
Jesi	1	1
Lacedonia	1	—
La Maddalena	1	—
Lama dei Peligni	1	—
Langhirano	1	—
Lanzo Torinese	1	—
Latisana	1	1
Laureana di Borrello	1	—
Laurenzana	1	—
Lauria	1	—
Laurino	1	—
Lauro	1	—
Laviano	1	—
Legnago	1	2
Legnano	1	1
Lendinara	1	1
Lentini	2	2
Leonessa	1	—
Leonforte	1	—
Lercara Friddi	1	—
Licata	1	1
Linguaglossa	1	—
Lipari	1	1
Loiano	1	—
Lonato	1	—
Lonigo	1	1
Loreto Aprutino	1	—
Lovere	1	—
Lugo	1	2
Luino	1	1
Lungro	1	—
Macerata Feltria	1	—
Macomer	1	1
Maddaloni	1	1
Maglie	1	2
Maida	1	1
Malè	1	—
Manduria	1	1
Manfredonia	1	1
Maniago	1	1
Marano di Napoli	2	3
Maratea	1	—
Marcianise	1	1
Marigliano	1	1
Marsala	2	4
Marsiconuovo	1	—

UFFICI GIUDIZIARI	Ufficiali giudiziari	Aiutanti Ufficiali giudiziari
Martina Franca	1	—
Mascalucia	1	—
Massa Marittima	1	—
Matelica	1	—
Mazara del Vallo	1	1
Mazzarino	1	—
Mede	1	—
Melito Porto Salvo	1	2
Menaggio	1	1
Menfi	1	—
Merano	1	2
Mercato San Severino	1	1
Mesagne	1	1
Mestre	4	5
Mezzoiuso	1	—
Mezzolombardo	1	—
Mignano	1	—
Milazzo	1	2
Mileto	1	1
Militello in Val di Catania	1	1
Mineo	1	1
Minervino Murge	1	—
Minturno	1	—
Mirabella Eclano	1	1
Mirandola	1	1
Misilmeri	1	1
Modugno	1	1
Mogoro	1	—
Molfetta	1	1
Mombercelli	1	—
Moncalfieri	1	1
Moncalvo	1	—
Monfalcone	1	2
Monguelfo	1	—
Monopoli	1	1
Monreale	1	2
Monselice	1	1
Monsummano	1	2
Montagano	1	—
Montagnana	1	1
Montalto Marche	1	—
Montalto Uffugo	1	—
Montebelluna	1	1
Montecchio Emilia	1	—
Montecorvino Rovella	1	1
Montefalco	1	—
Montefiascone	1	—
Montegiorgio	1	—
Montella	1	1
Montemaggiore Belsito	1	—
Montereale	1	—
Montesano sulla Marcellana	1	—
Monte Sant'Angelo	1	—
Montesarchio	1	—
Montevarchi	1	1
Montichiari	1	1
Montorio al Vomano	1	1
Montoro Superiore	1	—
Morbegno	1	—
Morcone	1	—
Mormanno	1	—
Mortara	1	1
Muravera	1	—
Muro Lucano	1	—
Mussomeli	1	—
Nardò	2	2
Narni	1	1
Naro	1	—
Naso	1	—
Nereto	1	—

Segue TABELLA C

Segue TABELLA C

UFFICI GIUDIZIARI		Ufficiali giudiziari	Aiutanti Ufficiali giudiziari	UFFICI GIUDIZIARI		Ufficiali giudiziari	Aiutanti Ufficiali giudiziari
Nicotera	1	1		Piombino	1	1	
Niscemi	1	1		Piove di Sacco	1	1	
Nizza Monferrato	1	—		Pisciotta	1	1	
Nocera Inferiore	4	5		Pisticci	1	1	
Nocera Terinese	1	1		Pitigliano	1	1	
Noepoli	1	—		Pizzo	1	1	
Nola	2	4		Pizzoli	1	—	
Norcia	1	—		Ploaghe	1	—	
Notaresco	1	—		Poggibonsi	1	1	
Noto	1	1		Poggio Mirteto	1	—	
Novafeltria	1	—		Polizzi Generosa	1	—	
Novara di Sicilia	1	—		Polla	1	—	
Novi Ligure	1	1		Pomigliano d'Arco	1	1	
Nulvi	1	—		Pompei	1	1	
Oderzo	1	1		Pontassieve	2	1	
Offida	1	—		Pentebba	1	—	
Olbia	1	1		Pontecorvo	1	—	
Omegna	1	1		Pontedecimo	1	1	
Oppido Mamertino	1	—		Pontedera	2	2	
Orani	1	—		Pontremoli	1	1	
Orbetello	1	1		Ponza	1	—	
Oria	1	1		Popoli	1	—	
Oriolo	1	—		Poppi	1	—	
Orsara Puglia	1	—		Porretta Terme	1	—	
Orsogna	1	—		Portici	3	2	
Ortanova	1	1		Portoferraio	1	1	
Orte	1	—		Portogruaro	1	1	
Ortona a Mare	1	1		Portomaggiore	1	1	
Orvinio	1	—		Portotorres	1	—	
Orzinuovi	1	—		Postiglione	1	—	
Osimo	1	1		Pozzomaggiore	1	—	
Ostuni	1	1		Pozzuoli	1	2	
Otranto	1	—		Prato	3	4	
Ottaviano	1	1		Pratola Peligna	1	—	
Ovada	1	—		Priverno	1	—	
Ozieri	1	1		Prizzi	1	—	
Pachino	1	1		Procida	1	—	
Palata	1	—		Pula	1	—	
Palazzolo Areide	1	—		Putignano	1	2	
Palazzo San Gervasio	1	—		Quartu Sant'Elena	1	1	
Palestrina	1	1		Racalmuto	1	—	
Paliano	1	1		Racconigi	1	—	
Palma di Montichiario	1	—		Raccuia	1	—	
Palmanova	1	1		Radicofani	1	—	
Palombara Sabina	1	—		Ramacca	1	1	
Pantelleria	1	—		Randazzo	1	—	
Paola	1	1		Rapallo	1	1	
Partanna	1	1		Ravanusa	1	—	
Partinico	1	2		Recanati	1	1	
Paternò	1	2		Recco	1	1	
Paternopoli	1	—		Regalbuto	1	—	
Pattada	1	—		Revere	1	1	
Pavullo nel Frignano	1	1		Rho	1	1	
Penne	1	—		Ribera	1	1	
Pergine Valsugana	1	—		Riccìa	1	—	
Pergola	1	—		Riesi	1	—	
Perosa Argentina	1	—		Rimini	4	5	
Pescia	1	1		Rionero in Vulture	1	—	
Pescina	1	1		Ripatransone	1	—	
Pescopagano	1	—		Riva	1	1	
Petilia Policastro	1	1		Rivarolo Canavese	1	—	
Piana degli Albanesi	1	—		Rivergaro	1	—	
Pianella	1	—		Roccadaspide	1	—	
Piazza Armerina	1	1		Roccamonfina	1	—	
Piedimonte d'Alife	1	2		Rocca San Casciano	1	—	
Pietrasanta	1	3		Rocca Sinibalda	1	—	
Pieve di Cadore	1	1		Roccastrada	1	—	
Pieve di Teco	1	—		Rodi Garganico	1	1	
Pievepelago	1	—		Rogliano	1	—	
Pignataro Maggiore	1	—		Rometta	1	—	

Segue TABELLA C

Segue TABELLA C

UFFICI GIUDIZIARI	Ufficiali giudiziari	Aiutanti Ufficiali giudiziari	UFFICI GIUDIZIARI	Ufficiali giudiziari	Aiutanti Ufficiali giudiziari
Ronciiglione	1	—	Segni	1	1
Rotonda	1	—	Seneghe	1	—
Rotondella	1	—	Senigallia	1	1
Rovato	1	1	Senorbi	1	—
Rutigliano	1	1	Serracapriola	1	—
Ruvo di Puglia	1	1	Serramanna	1	—
Salemi	1	—	Serra San Bruno	1	1
Salò	1	2	Serravalle Scrivia	1	—
Sampierdarena	2	3	Sessa Aurunca	1	1
San Bartolomeo in Galdo	1	—	Sestri Levante	1	1
San Benedetto del Tronto	2	1	Sestri Ponente	1	2
San Chirico Raparo	1	—	Seul	1	—
San Cipriano Picentino	1	1	Sezze	1	—
San Damiano d'Asti	1	—	Siderno	1	2
San Daniele del Friuli	1	1	Silandro	1	—
San Demetrio Corone	1	—	Siniscola	1	—
San Demetrio nei Vestini	1	—	Sinnai	1	—
San Donà di Piave	1	2	Sinopoli	1	—
San Fratello	1	—	Soave	1	2
San Ginesio "	1	—	Scalano al Rubicone	1	—
San Giorgio del Sannio	1	—	Solopaca	1	—
San Giorgio Ionico	1	1	Sommatino	1	—
San Giorgio La Molara	1	—	Sora	1	2
San Giovanni in Fiore	1	1	Soresina	1	—
San Giovanni in Persiceto	1	—	Sorgono	1	1
San Giovanni Rotondo	1	—	Soriano Calabro	1	—
San Giovanni Valdarno	1	1	Sorrento	2	2
Sanluri	1	1	Sorso	1	—
San Marco Argentano	1	1	Sortino	1	—
San Marco in Lamis	1	1	Soveria Mannelli	1	1
San Mauro Forte	1	—	Spezzano Albanese	1	—
San Miniato	1	1	Spezzano della Sila	1	1
Sannicandro Garganico	1	—	Spilimbergo	1	—
San Nicolò Gerrei	1	—	Spinazzola	1	—
Sansepolcro	1	1	Squillace	1	1
San Severino Marche	1	—	Staiti	1	1
San Severo	2	1	Stigliano	1	—
San Sosti	1	—	Stilo	1	1
Santa Caterina Villarmosa	1	—	Stradella	1	1
Santadi	1	—	Strambino	1	—
Sant'Agata dei Goti	1	—	Strongoli	1	1
Sant'Agata di Militello	1	1	Subiaco	1	—
Sant'Agata Puglia	1	—	Susa	1	—
Santa Margherita Belice	1	1	Taggia	1	—
Santa Anastasia	1	1	Tagliacozzo	1	1
Sant'Angelo Fasanello	1	—	Taormina	1	3
Sant'Angelo di Brolo	1	—	Tarcento	1	—
Sant'Antioco	1	—	Taurianova	1	1
Sant'Arcangelo	1	—	Tavernà	1	1
Santa Severina	1	—	Teano	1	1
Santa Teresa a Riva	1	1	Termoli	2	—
Santhià	1	—	Terracina	1	1
Santo Stefano Belbo	1	—	Terralba	1	—
Santo Stefano di Camastra	1	1	Teulada	1	—
San Valentino in Abruzzo Citeriore	1	—	Thiene	1	1
San Vito al Tagliamento	1	—	Thiesi	1	—
San Vito dei Normanni	1	1	Tione di Trento	1	—
Sapri	1	—	Tirano	1	1
Sarno	1	2	Tiriolo	1	—
Saronno	1	1	Tivoli	2	2
Sarzana	1	2	Todi	1	1
Sassoferrato	1	—	Tolentino	1	—
Sassuolo	1	—	Tolve	1	—
Savelli	1	—	Torchiara	1	1
Savigliano	1	—	Torre Annunziata	3	4
Scalea	1	—	Torre dei Passeri	1	—
Scandiano	1	1	Torre del Greco	2	2
Schio	1	1	Torremaggiore	1	1
Scicli	1	—	Torricella Peligna	1	—
Scigliano	1	—	Torriglia	1	—

Segue TABELLA C

DECRETO MINISTERIALE 28 luglio 1962.

Classificazione tra le provinciali di sette strade in provincia di Asti.

IL MINISTRO PER I LAVORI PUBBLICI

Vista la legge 12 febbraio 1958, n. 126;

Visto il decreto ministeriale 29 settembre 1960 con il quale:

1) è stato approvato il piano generale compilato ai sensi dell'art. 16 della suddetta legge, dall'Amministrazione provinciale di Asti e nel quale sono riportate:

a) le strade già giuridicamente provinciali in virtù delle precedenti disposizioni di legge;

b) le strade in possesso dei requisiti di cui alla citata legge n. 126 per essere classificate provinciali.

2) sono state classificate provinciali quelle strade che, comprese nel detto piano b) sono indicate nell'elenco allegato come parte integrante al decreto stesso;

Considerato che nel suindicato piano b) sono comprese le sette strade:

1) 24: Vesime-Rocca-verano-Mombaldone (km. 25-690):

dalla strada provinciale « Valle Bormida » presso Vesime per Rocca-verano, alla statale n. 30 in località Vuotasecca presso Mombaldone.

Diramazione per:

San Giorgio Scarampi: dalla strada provinciale in reg. San Carlo all'inizio abitato di San Giorgio Scarampi;

Mombaldone: dalla strada principale presso la stazione ferroviaria di Mombaldone all'inizio dell'abitato di Mombaldone capoluogo;

Olmo Gentile: dalla strada principale all'abitato di Olmo Gentile;

2) 13: Revigliasco-Tigliole (km. 11+342):

dalla strada provinciale Asti-Govone presso Revigliasco, alla strada provinciale Monale-Canale presso Pratomorone per Revigliasco-Celle Enomondo-Pianetti-Pratomorone.

Diramazione per:

Antignano: dalla strada principale nell'abitato di Celle Enomondo alla strada principale Asti-Govone presso Antignano;

3) 50: Calamandrana-San Marzano Oliveto (km. 10+165):

dall'abitato di Calamandrana all'innesto con la strada provinciale « Bubbio-Montegrosso » presso Moasca, per Valle San Giovanni-San Marzano Oliveto.

Diramazione per:

la strada provinciale Asti-Acqui, dalla strada principale in reg. Bricco alla provinciale Asti-Acqui presso la stazione ferroviaria di San Marzano Oliveto;

4) 57: Diramazioni della Asti-Casale (km. 4+629) per Castelferro dalla Asti-Casale in località Casotto all'inizio dell'abitato di Castell'Alfero;

per Penango: dalla strada Asti-Casale all'inizio dell'abitato di Penango;

per Oddalengo Piccolo: dalla Asti-Casale in Moncalvo al confine con la provincia di Alessandria presso Cascina Chioso;

5) 39: Castello d'Annone-Castiglione Tinella (km. 37+559):

dalla strada statale n. 10 nell'abitato di Castello d'Annone al confine con la provincia di Cuneo presso frazione Annunziata di Castagnole Lanze per Rocca-

UFFICI GIUDIZIARI	Ufficiali giudiziari	Aiutanti Ufficiali giudiziari
Tortoli	1	—
Tortorici	1	—
Tossicia	1	—
Trasacco	1	1
Trebisacce	1	1
Trecastagni	1	—
Tregnago	1	—
Trentola	2	2
Treviglio	1	2
Tricarico	1	—
Tricase	1	—
Trinitapoli	1	1
Tirino Vercellese	1	—
Trivento	1	—
Troia	1	—
Troina	1	—
Tropea	1	1
Ugento	1	1
Urbania	1	—
Valdagno	1	1
Valentano	1	—
Valenza	1	—
Valguarnera Caropepe	1	—
Varallo	1	1
Varazze	1	—
Varzi	1	—
Venafro	1	1
Venasca	1	—
Venosa	1	—
Ventimiglia	1	1
Verbania Intra	1	1
Verdicaro	1	1
Vergato	1	—
Verolanuova	1	1
Veroli	1	1
Viadana	1	—
Viareggio	3	3
Vico del Gargano	1	—
Vieste	1	—
Vietri di Potenza	1	—
Viggiano	1	—
Vignale Monferrato	1	—
Vignola	1	1
Villacidro	1	—
Villalba	1	—
Villarosa	1	—
Villa San Giovanni	1	1
Villa Santa Maria	1	—
Vipiteno	1	—
Visso	1	—
Vittoria	2	2
Vittorio Veneto	1	1
Vitulano	1	—
Vizzini	1	1
Volterra	1	1
Voltri	1	2
Volturara Appula	1	—
Zogno	1	1

Roma, addì 1° luglio 1962

p. Il Ministro: MANNIRONE

frazione Santa Caterina-Montegrosso-frazione Vallumida-frazione Loreto-frazione Annunziata-Castagnole Lanze frazione San Bartolomeo-frazione Annunziata.

Diramazione per:

Costigliole d'Asti: dalla strada principale in regione Annunziata alla strada Canelli-San Damiano presso Costigliole;

Coazzolo: dalla strada principale dopo il ponte sul torrente Tinella al confine con la provincia di Cuneo verso Mango per Coazzolo;

6) 36: Cardone-Asti per Troneo (km. 10+606):

dal confine con la provincia di Alessandria presso la frazione Poletti alla strada provinciale Asti-Casale in regione Casa dei Coppi per frazione Poletti-Tonco-frazione San Defendente-Callianetto.

Diramazione per:

Frinco: dalla strada principale all'inizio dell'abitato di Frinco;

7) 32: Cinzano-Riva di Chieri (Km. 14+432):

dal confine con la provincia di Torino presso Cinzano al confine con la provincia di Torino presso la Cascina Oriasso verso Chieri per Moncuoco-Buttigliera.

Diramazione per:

Marentino: dalla strada principale nell'abitato di Moncuoco al confine con la provincia di Torino verso Marentino;

la provinciale Casalborgone-Pralormo: dalla strada principale presso Fornace San Martino alla strada Casalborgone-Pralormo,

che non sono state classificate provinciali con il citato decreto ministeriale 29 settembre 1960;

Vista la deliberazione 14 aprile 1962, n. 34, dell'Amministrazione provinciale di Asti;

Decreta:

Ai sensi e per gli effetti della legge 12 febbraio 1958, n. 126, sono classificate provinciali le strade di cui alle premesse.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana.

Roma, addì 28 luglio 1962

Il Ministro: SULLO

(4898)

DECRETO MINISTERIALE 1° agosto 1962.

Nomina di un sindaco effettivo del Monte di credito su pegno di Milano, con sede in Milano.

IL MINISTRO PER IL TESORO

Visti il regio decreto-legge 25 aprile 1929, n. 967, ed il regio decreto 5 febbraio 1931, n. 225;

Visto il regio decreto-legge 12 marzo 1936, n. 375, modificato con le leggi 7 marzo 1938, n. 141, 7 aprile 1938, n. 636 e 10 giugno 1940, n. 933;

Visti il decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 17 luglio 1947, n. 691, il decreto legislativo 20 gennaio 1948, n. 10 e la legge 22 dicembre 1956, n. 1589;

Visto lo statuto del Monte di credito su pegno di Milano, approvato con decreto ministeriale del 23 marzo 1950, modificato con decreti ministeriali dell'11 agosto 1951 e del 28 novembre 1960;

Visto il decreto ministeriale del 6 luglio 1961, con il quale il rag. Cipriano Zavarella venne confermato sindaco del Monte di credito su pegno di Milano;

Considerato che il rag. Cipriano Zavarella è scaduto di carica con l'approvazione del bilancio relativo allo esercizio 1961;

Sentito il Comitato interministeriale per il credito ed il risparmio;

Decreta:

Il rag. Cipriano Zavarella è confermato sindaco del Monte di credito su pegno di Milano, con sede in Milano, sino all'approvazione del bilancio relativo all'esercizio 1962.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana.

Roma, addì 1° agosto 1962

Il Ministro: TREMELLONI

(4911)

DECRETO MINISTERIALE 1° agosto 1962.

Nomina di un membro del Consiglio generale del Banco di Sicilia, Istituto di credito di diritto pubblico con sede in Palermo.

IL MINISTRO PER IL TESORO

Visto il regio decreto-legge 12 marzo 1936, n. 375, e successive modificazioni;

Visto il decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 17 luglio 1947, n. 691;

Visto l'art. 7 dello statuto del Banco di Sicilia, Istituto di credito di diritto pubblico con sede in Palermo, approvato con proprio decreto 19 maggio 1951 e modificato con successivi decreti 28 maggio 1955 e 13 settembre 1960;

Visto il proprio decreto 1° aprile 1961 relativo alla costituzione del Consiglio generale del Banco di Sicilia;

Considerato che l'avv. Vinicio Ziino, membro del Consiglio generale predetto in rappresentanza della provincia di Messina, ha rassegnato le dimissioni dalla carica e, pertanto, occorre provvedere alla nomina di un nuovo membro in rappresentanza di tale Provincia;

Esaminata la terna proposta dalla Camera di commercio, industria ed agricoltura di Messina dalla quale deve essere tratto il rappresentante del Consiglio generale del Banco di Sicilia;

Sentito il Comitato interministeriale per il credito ed il risparmio;

Decreta:

Il cav. uff. Scoglio Luciano è nominato membro, per il quadriennio in corso, del Consiglio generale del Banco di Sicilia, Istituto di credito di diritto pubblico con sede in Palermo, in rappresentanza della provincia di Messina.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana.

Roma, addì 1° agosto 1962

Il Ministro: TREMELLONI

(4912)

DECRETO MINISTERIALE 2 agosto 1962.

Delimitazione ai sensi dell'art. 1 della legge 21 luglio 1960, n. 739 e dell'art. 1 della legge 25 gennaio 1962, n. 11, delle zone della provincia di Avellino nelle quali le aziende agricole hanno sofferto danni nelle strutture fondiarie e nelle scorte per effetto di eccezionali calamità naturali o di eccezionali avversità atmosferiche.

IL MINISTRO PER L'AGRICOLTURA E FORESTE
DI CONCERTO CON
IL MINISTRO PER IL TESORO

Vista la legge 21 luglio 1960, n. 739, recante provvidenze per le zone agrarie danneggiate da calamità naturali e provvidenze per le imprese industriali;

Visto l'art. 1 della legge stessa che prescrive la delimitazione a cura del Ministro per l'agricoltura e per le foreste di concerto con il Ministro per il tesoro delle zone nelle quali ricadono le aziende agricole danneggiate nelle strutture fondiarie e nelle scorte (lettere a, b e c) da eccezionali calamità naturali o da eccezionali avversità atmosferiche ed alle quali possono essere concesse le provvidenze previste nello stesso articolo;

Visto l'art. 1, secondo comma, della legge 25 gennaio 1962, n. 11, che autorizza la spesa destinata, tra l'altro, agli interventi preveduti dalla citata legge 21 luglio 1960, n. 739, a sostegno delle aziende agricole danneggiate da fenomeni connessi al dissesto idrogeologico e da eccezionali avversità atmosferiche, posteriormente alla data di entrata in vigore della stessa legge 21 luglio 1960, n. 739;

Sentiti l'Ispettorato provinciale dell'agricoltura e l'Ispettorato ripartimentale delle foreste della provincia di Avellino;

Decreta:

Per la provincia di Avellino, si delimitano, a' termini dell'art. 1 della legge 21 luglio 1960, n. 739, le seguenti zone, per eccezionali calamità naturali ed eccezionali avversità atmosferiche verificatesi posteriormente al 13 agosto 1960:

comune di Aiello del Sabato, per le località Bosco, Coste, Anitra, Fiume, Padule, Faiti, Esca, Monte, Vellinola, Carpino;

comune di Altavilla, per le località Ponte dei Santi, Chiane, Pannone, Isca, Tufara, Campo Martiri, Piana;

comune di Ariano, per le località Contessa, Centavìa, Auselice;

comune di Atripalda, per le località Valle del Salzarola, del San Lorenzo e del Sabato;

comune di Avellino, per le località Valle del Sabato, del T. Schito e del Finestrelle;

comune di Bonito, per le località San Raffaele, Aia, Fontana Bosco, Laura, Palatina, Intrufo, Morroni, Versure del Bosco;

comune di Cesinali, per le località Villa San Nicola, Formilla, Valle del Sabato;

comune di Contarada, per le località Croci, Salzani, Ausoni, Valle, Cioppoli, Belvedere, Vigne;

comune di Chianche, per le località Bagnara, Stretto del Barba, Mulino, Valle del Sabato;

comune di Flumeri, per le località Pilone, Fontana Pezzente;

comune di Grottaminarda, per le località Starze, Trattura, Sant'Eustacchio;

comune di Lioni, per le località Cerreto, Querce nuove, Fiego Paganelli, Precisa Vecchia, Valle delle Viti, Ischia Civita;

comune di Luogosano, per le località Pianodorto, Piano Vellicelli;

comune di Manocalzati, per le località Valle del Galzere, dell'Erta e del Sabato;

comune di Mercogliano, per le località Vallara, Padula, Torrelli;

comune di Mirabella, per le località Carpine, Chiarriello, Boschetto;

comune di Montefalcione, per la località Valle del torrente San Domenico;

comune di Monteforte, per le località Piani, Padule, Fusaro, Starze, Vignolina, Portella, Pantano;

comune di Montefredane, per le località Valle del Sabato, e del Rio Montevegine;

comune di Montemileto, per le località Versante Calore, Carpino, Cesura, Macchia Molare;

comune di Montoro Inferiore, per le località Borgo, Figliole, Fiumicello, Macchioni, Parrella Peturo e Vigna;

comune di Ospedaletto, per la località Vallone Rio Vergine;

comune di Paternopoli, per le località Cesinelle, Capitello, San Pietro, Giardino;

comune di Petruro, per le località Vallone Recupio, Cangro Luongo, Ripetella;

comune di Pietrastornina, per le località Furo, Verzara, Ciardelli Inferiore, Ciardelli Superiore, Starze, Salvatori;

comune di Prata di Principato Ultra, per le località Pezze, Acqua dei Militi, Ischia, Lappazzo, Valle del Sabato;

comune di Pratola Serra, per le località Valle del Sabato, Pezze, Piano Bosco, Bottazzo, Molino, Selva;

comune di Roccabascera, per le località confinanti col centro abitato e località Valle Serretelle;

comune di Sant'Angelo de' Lombardi, per le località S. Antuoni, Eremiti, San Vito Puoi, Selvatico, Borricella S. Ianni, San Gennaro, San Guglielmo Acquara, Fredano;

comune di San Mango sul Calore, per la località Valle del Calore;

comune di San Michele di Serino, per le località Campo Santa Maria, Isca, Valle del Sabato;

comune di Santa Lucia di Serino, per la località Valle del Sabato;

comune di Serino, per le località Pianelle, Serralonga, Cerreto, Agliara, Civita, Boschetto;

comune di San Potito Ultra, per le località Polizze, Solato, Ceffone, Pietrobianco, Valle Melone;

comune di Santo Stefano del Sole, per le località Valle del Sabato, San Pietro, Starze;

comune di San Martino Valle Caudina, per le località Carfagnane, Cupone, Montefusco;

comune di Sant'Angelo all'Esca, per le località Santa Maria, Contraboni, San Marco, Coste del Giardino, Cesine, Fontana Vecchia, Valle del Prete;

comune di Sorbo di Serpico, per le località Vignole, Saliceto, Santa Caterina, Padula, Olmetelle, Pietra Calva, Toppole, Pescone, San Rocco, Valle Piano del Bosco;

comune di Torre le Nocelle, per le località Telette, Campoceraso, Versante del Valloni Palattele e Pesanti;

comune di Torrioni, per le località Bosco, San Paolo, Guardia, Montenigro, Campore;

comune di Tufo, per le località Valle del Sabato, Coste, Pescara, Taverna San Paolo, Schito, Santa Lucia, Bosco, Santo Stefano Branete;

comune di Venticano, per le località Valle del Mele del Calore, Chiare, Crocitella;

comune di Volturara Irpina, per la località Bocche del Dragone;

comune di Vallata, per le località Versante Ufita, Serrapolla.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana*.

Roma, addì 2 agosto 1962

Il Ministro per l'agricoltura e foreste

RUMOR

Il Ministro per il tesoro

TREMELLONI

(4784)

DECRETO MINISTERIALE 2 agosto 1962.

Delimitazione ai sensi dell'art. 1 della legge 21 luglio 1960, n. 739 e dell'art. 1 della legge 25 gennaio 1962, n. 11, delle zone della provincia di Catanzaro nelle quali le aziende agricole hanno sofferto danni nelle strutture fondiarie e nelle scorte per effetto di eccezionali calamità naturali o di eccezionali avversità atmosferiche.

IL MINISTRO PER L'AGRICOLTURA E FORESTE

DI CONCERTO CON

IL MINISTRO PER IL TESORO

Vista la legge 21 luglio 1960, n. 739, recante provvidenze per le zone agrarie danneggiate da calamità e provvidenze per le imprese industriali;

Visto l'art. 1 della legge stessa che prescrive la delimitazione a cura del Ministro per l'agricoltura e per le foreste di concerto con il Ministro per il tesoro delle zone nelle quali ricadono le aziende agricole danneggiate nelle strutture fondiarie e nelle scorte (lettere *a*, *b* e *c*) da eccezionali calamità naturali o da eccezionali avversità atmosferiche ed alle quali possono essere concesse le provvidenze previste nello stesso articolo;

Visto l'art. 1, secondo comma, della legge 25 gennaio 1962, n. 11, che autorizza la spesa destinata, tra l'altro, agli interventi preveduti dalla citata legge 21 luglio 1960, n. 739, a sostegno delle aziende agricole danneggiate da fenomeni connessi al dissesto idrogeologico e da eccezionali avversità atmosferiche, posteriormente alla data di entrata in vigore della stessa legge 21 luglio 1960, n. 739;

Sentiti l'Ispettorato provinciale dell'agricoltura e l'Ispettorato ripartimentale delle foreste della provincia di Catanzaro;

Decreta:

Per la provincia di Catanzaro, si delimitano, a' termini dell'art. 1 della legge 21 luglio 1960, n. 739, le seguenti zone, per eccezionali calamità naturali ed eccezionali avversità atmosferiche verificatesi posteriormente al 13 agosto 1960;

comune di Nocera Tirinese, per le località Porta Vecchia, Bompoto, Coltura, Iannillo, Casale, Bracia, Guerino, Pietra di Nave, Vaccarizzo, Terina, S. Elia;

comune di Nicastro, per le località Razionale e Ferraro;

comune di Belvedere Spinello, per le località Fontanelle, Ponticelli, Vale del Fico, Acqua di Gallo, Gaglioffa, Agliostretta;

comune di Casabona, per le località Vigna Nuova, Bufolarizza, Spartizzi, Foresta, Spinetti, Carruba;

comune di S. Nicola dell'Alto, per la località Vinnella Donno Iapico o Sgarabino;

comune di Roccabernarda, per le località Maddea, Ceramidio, S. Francesco, Maggese, Niffi, Marinara;

comune di Umbriatico, per le località S. Stefano, Aracri;

comune di Melissa, per la località Fragalà.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana*.

Roma, addì 2 agosto 1962

Il Ministro per l'agricoltura e le foreste

RUMOR

Il Ministro per il tesoro

TREMELLONI

(4788)

DECRETO MINISTERIALE 2 agosto 1962.

Delimitazione ai sensi dell'art. 1 della legge 21 luglio 1960, n. 739 e dell'art. 1 della legge 25 gennaio 1962, n. 11, delle zone della provincia di Potenza nelle quali le aziende agricole hanno sofferto danni nelle strutture fondiarie e nelle scorte per effetto di eccezionali calamità naturali o di eccezionali avversità atmosferiche.

IL MINISTRO PER L'AGRICOLTURA E FORESTE

DI CONCERTO CON

IL MINISTRO PER IL TESORO

Vista la legge 21 luglio 1960, n. 739, recante provvidenze per le zone agrarie danneggiate da calamità e provvidenze per le imprese industriali;

Visto l'art. 1 della legge stessa che prescrive la delimitazione a cura del Ministro per l'agricoltura e per le foreste di concerto con il Ministro per il tesoro delle zone nelle quali ricadono le aziende agricole danneggiate nelle strutture fondiarie e nelle scorte (lettere *a*, *b* e *c*) da eccezionali calamità naturali o da eccezionali avversità atmosferiche ed alle quali possono essere concesse le provvidenze previste nello stesso articolo;

Visto l'art. 1, secondo comma, della legge 25 gennaio 1962, n. 11, che autorizza la spesa destinata, tra l'altro, agli interventi preveduti dalla citata legge 21 luglio 1960, n. 739, a sostegno delle aziende agricole danneggiate da fenomeni connessi al dissesto idrogeologico e da eccezionali avversità atmosferiche, posteriormente alla data di entrata in vigore della stessa legge 21 luglio 1960, n. 739;

Sentito l'Ispettorato ripartimentale delle foreste della provincia di Potenza;

Decreta:

Per la provincia di Potenza, si delimitano, a' termini dell'art. 1 della legge 21 luglio 1960, n. 739, le seguenti zone, per eccezionali calamità naturali ed ec-

cezionali avversità atmosferiche verificatesi posteriormente al 13 agosto 1960;

comune di Potenza, per le località Bucaletto e Faloppa;

comune di Brienza, per le località Visciglieta, Santa Domenica. Piano di Casale, Spineto, Pantamelle, Madonna degli Angeli, Faragneto, Malanno, Pezzafarina;

comune di S. Angelo le Fratte, per le località La Conca, Acqualongo, Melandro, Farisi, Montepiano, Campo di Venete, Radicato, Anricelli, Fauto e Ica,

comune di Picerno, per la località Marmo;

comune di Baragiano, per le località Isca e Botta;

comune di Marsicovetere, per la località Molinara;

comune di Marsiconnovo, per le località Iorne, Mastrovitillo, S. Elia, Pergola, Santino, Pantano, Cerzolla, Occhio, Verzarulo, Rofano, Pagliarone, Palermo;

comune di Grumento Nova, per le località Grumentina, S. Stefano, Petruzzola, S. Giuliano, S. Vito, Fontana, S. Lavieri, Giudea, Pontepagano, Pantano, riva destra dell'Agri, Lamarmora, Pagliari, Paglia Aesa, Fronti riva sinistra Ronchi;

comune di Viggiano, per la località Porelli;

comune di Casalnuovo Lucano, per le località S. Giovanni, Frascira, Bonomo, Capillo, Aia Trufo, Prastia, Monaca, S. Paolo, Cirionte;

comune di Sarconi, per le località Foresta, Cornale, Farnitiello, Manco, Milano, Sanaro, Ciambriello, Grottella, Tempa, Marola;

comune di Ruoti, per le località Serra di Pepe, Urrito, Micele, Ginocchione S. Giovanni, Canterrano, Coste Avigliano, S. Giorgio;

comune di Avigliano, per le località Cefalo, Pontosizzo, Piani di Stolfi, Valle Rossa, Valle di Sarnella, Carpinella, Spinosa, Madonna delle Grazie, Pantani Frusci;

comune di Sasso Castalda, per le località Piano la Pietra, Proti, Melella;

comune di Abriola, per le località Morsicana Fiumicello;

comune di Balvano, per le località Galdo, Piate, Vitinegra Vollina, Granata, Rozzale, Monaci, Vallaro, S. Potito, Correto, Pigna;

comune di Vietri di Potenza, per le località Pedale, S. Vito, Franco, Pellaro, Carre, S. Venere, Malde, Rossa, Carpineto, Mosileo, Carmine, Molinello, Fornace;

comune di Bella, per le località Castelluccio del Principe, Castelluccio Costagento, Lago Eremita;

comune di Forenza, per le località Gagliardo, Marnano;

comune di Moliterno, per le località Tempa del Conte, Rimintiello, Fruscio Varco lo Mino, Serra Giumenta, Chiarito, Poreile, Azzuppatura, Filicara.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana.

Roma, addì 2 agosto 1962

Il Ministro per l'Agricoltura e le foreste

RUMOR

Il Ministro per il tesoro

TREMELLONI

(4789)

DECRETO MINISTERIALE 6 agosto 1962.

Modifiche agli articoli 7 e 17 del regolamento dell'attività statutaria dell'Ente nazionale di previdenza e di assistenza dei farmacisti.

IL MINISTRO

PER IL LAVORO E LA PREVIDENZA SOCIALE

Visto l'art. 5 dello statuto dell'Ente nazionale di previdenza e di assistenza dei farmacisti, approvato con il decreto del Presidente della Repubblica 9 novembre 1956, n. 1719;

Visto il decreto ministeriale 26 giugno 1961, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 192 del 4 agosto 1961, con il quale sono state ratificate le deliberazioni — adottate il 14 febbraio 1960 e il 19 novembre 1960 — del Consiglio nazionale dell'Ente predetto, concernenti il regolamento dell'attività statutaria dell'Ente stesso;

Visto l'estratto dal verbale della riunione tenuta dal suddetto Consiglio nazionale il giorno 31 marzo 1962, nel corso della quale sono state deliberate modifiche agli articoli 7 e 17 del sopraindicato regolamento, a decorrere dal 1° gennaio 1962;

Atteso che è stata assicurata la copertura dei maggiori oneri conseguenti a tali modificazioni, come risulta dalla nota tecnica rimessa dall'Ente in allegato alla sua nota n. 26870 del 13 aprile 1962;

Ritenuta la opportunità di ratificare la deliberazione 31 marzo 1962 sopracitata;

Decreta:

E' ratificata l'allegata deliberazione del Consiglio nazionale di previdenza e di assistenza dei farmacisti, adottata in data 31 marzo 1962, con la quale sono stati modificati gli articoli 7 e 17 del regolamento dell'attività statutaria dell'Ente stesso, citato nelle premesse, i cui effetti decorrono dal 1° gennaio 1962.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana.

Roma, addì 6 agosto 1962

Il Ministro: BERTINELLI

Estratto dal verbale del Consiglio nazionale dell'Ente nazionale di previdenza e di assistenza dei farmacisti del giorno 31 marzo 1962.

Ai sensi e con le modalità stabilite dall'art. 6 dello statuto dell'Ente, approvato con decreto presidenziale n. 1719, del 9 novembre 1956, è stato convocato dal presidente, on. dottor Mario Zappalà, il Consiglio nazionale dell'Ente medesimo per deliberare sul seguente:

Ordine del giorno:

- 1) Relazione del presidente;
- 2) Bilancio consuntivo 1961;
- 3) Proposta di miglioramento dei minimi di pensione.

Sono presenti sessantaquattro presidenti di Ordine o delegati su novantadue, per un totale di voti centocinquantesi su duecentodieci.

L'on. dott. Mario Zappalà, constatata pertanto la validità della assemblea, ne assume la presidenza e dichiara aperta la seduta alle ore 9.

(*Omissis*).

Il presidente, passando al terzo punto dell'Ordine del giorno, illustra ai convenuti la possibilità di procedere ad un aumento dei minimi di pensione, portando l'ammontare del trattamento da L. 300.000 a L. 390.000 annue, senza richiedere alcun aumento della quota previdenziale, ma in funzione dei

maggiori contributi straordinari introitati, di cui non era stato tenuto conto nei calcoli attuariali, e di quello che è stato possibile risparmiare.

(*Omissis*).

Il presidente mette l'argomento ai voti.

Il Consiglio nazionale dell'E.N.P.A.F.

Visto lo statuto dell'Ente, art. 5 lettera b);

Visto il regolamento dell'Ente, art. 7;

Preso atto della formazione di una maggiore disponibilità finanziaria nel patrimonio della gestione previdenza;

Considerata l'opportunità di elevare la misura delle pensioni minime corrisposte dall'Ente;

Su proposta del presidente, all'unanimità delibera le seguenti modificazioni del vigente regolamento:

nel secondo comma dell'art. 7 del regolamento la cifra « 300.000 » è sostituita dalla cifra « 390.000 »;

l'art. 17 del regolamento è sostituito dal seguente: « Le pensioni annue di cui nel presente capo sono corrisposte in 13 rate, una alla fine di ciascun mese intero di godimento ed una in occasione delle festività natalizie.

Nel caso di frazioni di anno la tredicesima rata è computata per dodicesimi »;

le precedenti modificazioni decorreranno dalla data del 1° gennaio 1962;

si intendono incluse nel provvedimento le pensioni dirette che hanno dato luogo a reversibilità anteriormente al 1° gennaio 1962.

(*Omissis*).

Nel chiudere l'argomento, il presidente toglie la seduta alle ore 13.

Il presidente: ZAPPALÀ

Il segretario: CAPRETTINI

(4822)

DECRETO MINISTERIALE 10 agosto 1962.

Classificazione tra le provinciali di dieci strade in provincia di Latina.

IL MINISTRO PER I LAVORI PUBBLICI

Vista la legge 12 febbraio 1958, n. 126;

Visto il decreto ministeriale 29 settembre 1960, numero 13424, con il quale:

1) è stato approvato il piano generale compilato, ai sensi dell'art. 16 della suddetta legge, dall'Amministrazione provinciale di Latina e nel quale sono riportate:

a) le strade già giuridicamente provinciali in virtù delle precedenti disposizioni di legge;

b) le strade in possesso dei requisiti di cui alla citata legge n. 126 per essere classificate provinciali;

2) sono state classificate provinciali quelle strade che, comprese nel detto piano b) sono indicate nello elenco allegato come parte integrante al decreto stesso;

Considerato che nel suindicato piano b) sono comprese le strade:

1) strada Borgo Piave-Acciarella: con inizio sulla strada statale n. 148 in corrispondenza di Borgo Piave e termina in località Acciarella (km. 10,480);

2) strada di accesso al Santuario della Madonna del Colle: con inizio sulla provinciale Braccio Rocca-gorga alla periferia di Lenola e termina al Santuario Madonna del Colle (km. 0,800);

3) strada di accesso allo scalo ferroviario di Fondi: con inizio al km. 1+500 della provinciale Fondi-Sperlonga e termina in corrispondenza del piazzale dello Scalo ferroviario (km. 0,170);

4) strada del Cavaliere: con inizio sulla provinciale Velletri-Anzio 2° in frazione Ferriere e termina sulla strada statale n. 148 (km. 1,250);

5) strada Ponza-Tre Venti: con inizio in corrispondenza dell'abitato di Ponza e termina sulla strada Ponza-Le Forna-Piana d'Incenso in località Tre Venti (km. 3,870);

6) strada Maranola-Trivio-Castellonoro: con inizio sulla strada statale Appia in corrispondenza di Formia per Maranola, termina alla frazione di Castellonoro (km. 8,300);

7) strada di Maiano: con inizio al km. 9+700 circa della provinciale Ausente termina al Garigliano (km. 1,050);

8) strada di accesso allo Scalo ferroviario di Latina: con inizio sulla provinciale Latina-Latina Scalo al km. 7,900 circa e termina sul piazzale dello Scalo ferroviario (km. 0,150);

9) strada di circonvallazione di Fondi: con inizio sulla strada statale Appia e termina in corrispondenza dell'incrocio con la provinciale Fondi-Sperlonga (km. 2,000);

10) strada della Montagna Spaccata: con inizio nell'abitato di Gaeta e termina in corrispondenza del Santuario della Montagna Spaccata (km. 1,030); che non sono state classificate provinciali con il citato decreto ministeriale;

Vista la richiesta dell'Amministrazione provinciale di Latina in data 23 maggio 1962;

Decreta:

Ai sensi e per gli effetti della legge 12 febbraio 1958, n. 126, sono classificate provinciali le strade di cui alle premesse.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana.

Roma, addì 10 agosto 1962

Il Ministro: SULLO

(4893)

DECRETO MINISTERIALE 23 agosto 1962.

Nomina di un membro effettivo della Deputazione della Borsa-merci di Firenze.

IL MINISTRO

PER L'INDUSTRIA E PER IL COMMERCIO

Visto il decreto ministeriale 7 febbraio 1962, con il quale è stata costituita la Deputazione della Borsa-merci di Firenze per l'anno 1962;

Considerata l'opportunità di provvedere alla sostituzione del membro effettivo dott. Carlo Sorbelli, trasferito ad altra sede, con il dott. Alfonso Bongiorno;

Decreta:

Il dott. Alfonso Bongiorno è nominato membro effettivo della Deputazione della Borsa-merci di Firenze, in sostituzione del dott. Carlo Sorbelli, trasferito ad altra sede.

Roma, addì 23 agosto 1962

p. Il Ministro: GASPARI

(5044)

DISPOSIZIONI E COMUNICATI

MINISTERO DELL'AGRICOLTURA E DELLE FORESTE

Sostituzione del commissario governativo del Consorzio agrario provinciale di Salerno e proroga della gestione straordinaria.

Con decreto ministeriale addì 8 agosto 1962, a seguito delle dimissioni rassegnate dal commissario governativo del Consorzio agrario provinciale di Salerno rag. Valsilo Tirinanzi, è stata disposta la nomina del dott. Raul Testa a commissario governativo dell'Ente medesimo, con gli stessi poteri ed obblighi di cui al decreto ministeriale 24 aprile 1962.

(4957)

MINISTERO DEI LAVORI PUBBLICI

Passaggio dal Demanio al patrimonio dello Stato di un terreno costituente l'ex alveo del torrente Tessino, in comune di Spoleto (Perugia).

Con decreto 25 maggio 1961, n. 500, del Ministro per i lavori pubblici di concerto col Ministro per le finanze è stato disposto il passaggio dal Demanio al patrimonio dello Stato del terreno costituente l'ex alveo del torrente Tessino, in località T. Staccio di Spoleto, segnato nel catasto del comune di Spoleto (Perugia), al foglio n. 176, di mq. 3605, ed indicato, in rosso, nella planimetria rilasciata il 15 ottobre 1960, in scala: 1:2000, dall'Ufficio tecnico erariale di Perugia, planimetria che fa parte integrante del decreto stesso.

(4869)

MINISTERO DELLA SANITA'

Autorizzazione all'Opera nazionale maternità ed infanzia ad accettare la donazione di un terreno in Bovino

Con decreto ministeriale n. 300.8/61578 del 18 luglio 1962, l'Opera nazionale maternità ed infanzia è stata autorizzata ad accettare la donazione, disposta dall'Amministrazione comunale di Bovino (Foggia) di un terreno sito in Bovino, del perizato valore di L. 1.998.000 della superficie di mq. 1110, distinto in catasto alla partita n. 561, intestata alla ditta « Comune di Bovino », foglio n. 34, particella 1256, confinante ad est con V.G. Marachiello, ad ovest con V. Cesare Durante, a sud con V.A. Lanarmora, a nord con V.A. Leggieri, da destinare a costruzione della Casa della Madre e del Bambino.

(5011)

MINISTERO DEL TESORO

DIREZIONE GENERALE DEL DEBITO PUBBLICO

Notifica per smarrimento di ricevute di titoli di Debito pubblico

(2ª pubblicazione).

Elenco n. 17.

Si notifica che è stato denunciato lo smarrimento delle sottoindicate ricevute relative a titoli di Debito pubblico presentati per operazioni.

Numero ordinale portato dalla ricevuta: 917 — Data: 23 marzo 1949 — Ufficio che rilasciò la ricevuta: Tesoreria provinciale di Palermo — Intestazione: Ciorciari Antonio fu Vincenzo — Titoli del Debito pubblico: nominativi 1 — Capitale L. 400.

Numero ordinale portato dalla ricevuta: 54 — Data: 21 giugno 1950 — Ufficio che rilasciò la ricevuta: U.P.T. di Frosinone — Intestazione: Tudino Alessio fu Giov. Battista — Titoli del Debito pubblico: nominativi 1 — Capitale L. 7000.

Numero ordinale portato dalla ricevuta: 21 — Data: 14 luglio 1950 — Ufficio che rilasciò la ricevuta: Tesoreria provinciale di Lucca — Intestazione: Pergola Carlo — Titoli del Debito pubblico: nominativi 1 — Capitale L. 6000.

Numero ordinale portato dalla ricevuta: 76 — Data: 27 novembre 1951 — Ufficio che rilasciò la ricevuta: U.P.T. di Catania — Intestazione: Cocuzza Carmelina di Sebastiano — Titoli del Debito pubblico: nominativi 2 — Capitale L. 6000.

Numero ordinale portato dalla ricevuta: 423 — Data: 18 febbraio 1953 — Ufficio che rilasciò la ricevuta: U.P.T. di Genova — Intestazione: Cuneo Andreina fu Enrico — Titoli del Debito pubblico: nominativi 1 — Capitale L. 20.000.

Numero ordinale portato dalla ricevuta: 220 — Data: 31 ottobre 1958 — Ufficio che rilasciò la ricevuta: U.P.T. di Palermo — Intestazione: Nuccio Michele, nato a Palermo il 7 marzo 1886, Nuccio Salvatore, nato a Palermo il 24 marzo 1929 e Nuccio Ninfa, nata a Palermo il 5 febbraio 1927 — Titoli del Debito pubblico: nominativi 1 — Capitale L. 40.000.

Numero ordinale portato dalla ricevuta: 154 — Data: 25 maggio 1961 — Ufficio che rilasciò la ricevuta: Tesoreria provinciale di Trapani — Intestazione: Speciale Maria Cristina fu Giuseppe — Titoli del Debito pubblico: nominativi 1 — Capitale L. 155.000.

Numero ordinale portato dalla ricevuta: 150 — Data: 8 gennaio 1962 — Ufficio che rilasciò la ricevuta: U.P.T. di Palermo — Intestazione: Cortese Filippo, nato a Leonforte (Enna) il 27 agosto 1930 — Titoli del Debito pubblico: nominativi 1 — Capitale L. 1000.

Numero ordinale portato dalla ricevuta: 781 — Data: 6 marzo 1962 — Ufficio che rilasciò la ricevuta: U.P.T. di Napoli — Intestazione: Lavorgna Ida, nata a Cerreto Sannita il 14 giugno 1924 — Titoli del Debito pubblico: nominativi 1 — Capitale L. 1000.

Numero ordinale portato dalla ricevuta: 156 — Data: 6 aprile 1962 — Ufficio che rilasciò la ricevuta: U.P.T. di Bari — Intestazione: Lillo Sante, nato a Monopoli il 10 dicembre 1907 — Titoli del Debito pubblico: nominativi 4 — Capitale L. 2000.

Numero ordinale portato dalla ricevuta: 51 — Data: 30 aprile 1962 — Ufficio che rilasciò la ricevuta: U.P.T. di Ferrara — Intestazione: Giacomazzi Remo, nato il 16 giugno 1929 a Codigoro — Titoli del Debito pubblico: nominativi 1 — Capitale L. 1000.

Numero ordinale portato dalla ricevuta: 86 — Data: 13 gennaio 1962 — Ufficio che rilasciò la ricevuta: U.P.T. di Bari — Intestazione: Natuzzi Angela, nata a Santeramo il 26 aprile 1914 — Titoli del Debito pubblico: nominativi 3 — Capitale L. 700.

Numero ordinale portato dalla ricevuta: 26 — Data: 9 luglio 1956 — Ufficio che rilasciò la ricevuta: U.P.T. di Perugia — Intestazione: Bebi Iolanda e Dina fu Carlo — Titoli del Debito pubblico: nominativi 1 — Capitale L. 8200.

Numero ordinale portato dalla ricevuta: 27 — Data: 9 ottobre 1956 — Ufficio che rilasciò la ricevuta: U.P.T. di Perugia — Intestazione: Bebi Iolanda e Dina fu Carlo — Titoli del Debito pubblico: nominativi 1 — Capitale L. 20.000.

Numero ordinale portato dalla ricevuta: 28 — Data: 9 ottobre 1956 — Ufficio che rilasciò la ricevuta: U.P.T. di Perugia — Intestazione: Bebi Iolanda e Dina fu Carlo — Titoli del Debito pubblico: nominativi 1 — Capitale L. 2900.

Numero ordinale portato dalla ricevuta: 29 — Data: 9 ottobre 1956 — Ufficio che rilasciò la ricevuta: U.P.T. di Perugia — Intestazione: Bebi Iolanda e Dina fu Carlo — Titoli del Debito pubblico: nominativi 1 — Capitale L. 14.200.

Numero ordinale portato dalla ricevuta: 19 — Data: 4 settembre 1959 — Ufficio che rilasciò la ricevuta: U.P.T. di Agrigento — Intestazione: Chiappisi Rosa, nata a Casteltermini il 17 febbraio 1907 — Titoli del Debito pubblico: nominativi 1 — Capitale L. 5000.

Numero ordinale portato dalla ricevuta: 106 — Data: 5 dicembre 1950 — Ufficio che rilasciò la ricevuta: U.P.T. di Catanzaro — Intestazione: Guzzi Francesco fu Luigi — Titoli del Debito pubblico: nominativi 1 — Capitale L. 25.000.

A termini dell'art. 290 del regolamento 19 febbraio 1911, n. 298, si diffida chiunque possa avervi interesse, che trascorso un mese dalla data della prima pubblicazione del presente avviso senza che sieno intervenute opposizioni, saranno consegnati a chi di ragione i nuovi titoli provenienti dalla eseguita operazione, senza obbligo di restituzione della relativa ricevuta, la quale rimarrà di nessun valore.

Roma, addì 3 agosto 1962

Il direttore generale: GRECO

(4760)

COMITATO INTERMINISTERIALE PER IL CREDITO ED IL RISPARMIO

Nomine di presidenti di Casse comunali di credito agrario

IL GOVERNATORE DELLA BANCA D'ITALIA

Visti il regio decreto-legge 29 luglio 1927, n. 1509, convertito nella legge 5 luglio 1928, n. 1760, nonché l'art. 28 del regolamento per l'esecuzione del suddetto regio decreto-legge 29 luglio 1927, n. 1509, approvato con decreto ministeriale 23 gennaio 1928 e modificato con decreto del Capo del Governo 26 luglio 1937;

Visti il regio decreto-legge 12 marzo 1936, n. 375, e successive modificazioni, nonché il decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 17 luglio 1947, n. 691;

Viste le proposte formulate dall'Istituto federale di credito agrario per l'Italia centrale, con sede in Roma;

Dispone:

1) il sig. Ariodante Colletta è confermato presidente della Cassa comunale di credito agrario di Montalto Marche (Ascoli Piceno);

2) il sig. Giuseppe Finiti è confermato presidente della Cassa comunale di credito agrario di Cottanello (Rieti);

3) il sig. Sebastiano Bargiacchi è confermato presidente della Cassa comunale di credito agrario di Tolfa (Roma);

4) il cav. Francesco Malvetani è confermato presidente della Cassa comunale di credito agrario di Stroncone (Terni).

Il presente provvedimento sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana.

Roma, addì 21 agosto 1962

Il Governatore: CARLI

(4998)

IL GOVERNATORE DELLA BANCA D'ITALIA

Visti il regio decreto-legge 29 luglio 1927, n. 1509, convertito nella legge 5 luglio 1928, n. 1760, nonché l'art. 28 del regolamento per l'esecuzione del suddetto regio decreto-legge 29 luglio 1927, n. 1509, approvato con decreto ministeriale 23 gennaio 1928 e modificato con decreto del Capo del Governo 26 luglio 1937;

Visti il regio decreto-legge 12 marzo 1936, n. 375, e successive modificazioni, nonché il decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 17 luglio 1947, n. 691;

Viste le proposte formulate dal Banco di Napoli - Sezione di credito agrario, con sede in Napoli;

Dispone:

1) il sig. Matteo Galasso è confermato presidente della Cassa comunale di credito agrario di Apricena (Foggia);

2) il sig. Giuseppe Saracino è confermato presidente della Cassa comunale di credito agrario di Chienti (Foggia);

3) l'avv. Antonio Caruso è confermato presidente della Cassa comunale di credito agrario di Deliceto (Foggia);

4) il dott. Gaetano Petrucci è confermato presidente della Cassa comunale di credito agrario di San Paolo Civitate (Foggia);

5) il sig. Antonio La Monaca è confermato presidente della Cassa comunale di credito agrario di Sansevero (Foggia);

6) il sig. Samuele Massari è confermato presidente della Cassa comunale di credito agrario di Castelgrande (Potenza);

7) il sig. Gerardo Grimaldi è confermato presidente della Cassa comunale di credito agrario di Oppido Lucano (Potenza);

8) il sig. Giacomo Racana è confermato presidente della Cassa comunale di credito agrario di Pietrapertosa (Potenza);

9) il sig. Antonio Sanges è confermato presidente della Cassa comunale di credito agrario di San Chirico Nuovo (Potenza).

Il presente provvedimento sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana.

Roma, addì 21 agosto 1962

Il Governatore: CARLI

(4996)

CONCORSI ED ESAMI

MINISTERO DI GRAZIA E GIUSTIZIA

Costituzione della Commissione esaminatrice del concorso a ventotto posti di vice conservatore in prova nel ruolo del personale della carriera direttiva degli Archivi notarili.

IL GUARDASIGILLI

MINISTRO PER LA GRAZIA E GIUSTIZIA

Visto l'art. 3 del decreto del Presidente della Repubblica 21 novembre 1951, n. 1396, prorogato coi decreti del Presidente della Repubblica 29 dicembre 1956, n. 1507 e 24 gennaio 1962, n. 46;

Visto l'art. 161 secondo e terzo comma del testo unico 10 gennaio 1957, n. 3;

Visto l'art. 3 primo, quinto e ottavo comma del decreto del Presidente della Repubblica 3 maggio 1957, n. 686;

Visto l'art. 2 del decreto del Presidente della Repubblica 12 novembre 1958, n. 1280;

Visto il decreto ministeriale 26 ottobre 1961, registrato alla Corte dei conti il 7 novembre successivo, col quale venne indetto un concorso per esami a ventotto posti di vice conservatore in prova nel ruolo del personale della carriera direttiva degli Archivi notarili;

Visto il decreto ministeriale 25 giugno 1962, registrato alla Corte dei conti il 5 luglio successivo; col quale venne fissato il diario delle prove scritte dell'anzidetto concorso;

Decreta:

La Commissione esaminatrice del concorso a ventotto posti di vice conservatore in prova degli Archivi notarili, indetto il 26 ottobre 1961, è composta come segue:

Presidenti:

Marra dott. Pasquale, magistrato di Corte di cassazione.

Componenti:

Lavagna prof. Carlo, dell'Università degli studi di Pisa;

Giampiccolo prof. Giorgio, dell'Università degli studi di Pisa;

Profera dott. Paolo, ispettore generale di Archivi notarili;

D'Aquino dott. Tiberio, sovrintendente di Archivi notarili;
Calà prof. Maria, ordinaria di lingua e letteratura tedesca negli istituti statali di istruzione secondaria di secondo grado, componente aggiunto per l'esame facoltativo di lingua tedesca.

Segretario:

Iansiti dott. Odoardo, conservatore superiore di Archivi notarili.

Roma, addì 26 luglio 1962

Il Ministro: BOSCO

Registrato alla Corte dei conti, addì 21 agosto 1962

Registro n. 5 foglio n. 16. — GALLECCI

(5049)

MINISTERO DELL'INTERNO

Concorso per esami a ventiquattro posti di ispettore in prova nel ruolo tecnico della carriera del personale direttivo dei Servizi antincendi.

IL MINISTRO PER L'INTERNO

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3, contenente il testo unico delle disposizioni concernenti lo statuto degli impiegati civili dello Stato;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 3 maggio 1957, n. 686, contenente le norme di esecuzione del testo unico sopra citato;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 2 agosto 1957, n. 678, recante nuove norme sulle documentazioni e sulle legalizzazioni di firme;

Vista la legge 18 marzo 1958, n. 228, riguardante la legalizzazione di firme;

Vista la legge 27 dicembre 1941, n. 1570, recante nuove norme per l'organizzazione dei Servizi antincendi;

Visto il regio decreto 16 marzo 1942, n. 702, contenente il regolamento per il personale dei ruoli statali dei Servizi antincendi;

Vista la legge 14 marzo 1958, n. 251, concernente la modifica degli articoli 9 e 11 della legge 27 dicembre 1941, n. 1570;

Vista la legge 31 ottobre 1961, n. 1169, relativa al riordinamento dei ruoli del personale della carriera direttiva e di concetto dei Servizi antincendi;

Accertato che nella qualifica di ispettore del ruolo tecnico della carriera direttiva dei Servizi antincendi sono vacanti ventitre posti;

Decreta:

Art. 1.

E' indetto un pubblico concorso per esami a ventiquattro posti di ispettore in prova del ruolo tecnico della carriera del personale direttivo dei Servizi antincendi di cui alla tabella A annessa alla legge 31 ottobre 1961, n. 1169.

Art. 2.

Per l'ammissione al concorso anzidetto sono richiesti i seguenti requisiti:

1) la laurea in ingegneria conseguita in Italia, con esclusione di altri titoli di studio;

2) l'età che, ai sensi della legge 14 marzo 1958, n. 251, non deve essere superiore agli anni 30, salvo le elevazioni del limite di età previsto dalle disposizioni vigenti: tale limite, però, non potrà in nessun caso eccedere gli anni 35.

In merito alle elevazioni del limite di età si precisa quanto segue:

I) il limite massimo dei 30 anni è elevato ad anni 35: per gli aspiranti che siano dipendenti civili dei ruoli organici o dei ruoli aggiunti delle Amministrazioni statali, anche se in servizio di prova;

per coloro che abbiano partecipato nei reparti mobilitati delle forze armate dello Stato ovvero in qualità di militarizzati delle operazioni della guerra 1940-1943 e della guerra di liberazione; che siano stati partigiani combattenti o cittadini deportati dal nemico, che appartengano ad altre categorie assimilate ai combattenti;

per coloro che siano mutilati od invalidi di guerra, mutilati od invalidi della lotta di liberazione o che appartengano ad altre categorie assimilate ai mutilati ed invalidi di guerra;

per i decorati al valor militare e per coloro che abbiano conseguito promozioni per merito di guerra;

per coloro che abbiano riportato, per comportamento contrario al regime fascista, sanzioni penali o di polizia, ovvero siano stati deportati o internati per motivi di persecuzione razziale, a norma dell'art. 5 del decreto legislativo 12 dicembre 1947, n. 1448.

Per i candidati già colpiti dalle abrogate leggi razziali non viene computato, agli effetti dei limiti di età, il periodo intercorso tra il 5 settembre 1938 e il 9 agosto 1944, ai sensi dell'art. 5 del regio decreto-legge 30 gennaio 1944, n. 25;

per i capi di famiglie numerose:

II) ai sensi del decreto legislativo 7 maggio 1948, n. 1172, ratificato, con modifiche, dalla legge 24 giugno 1950, n. 465, per gli assistenti ordinari di Università o di Istituti di istruzione universitaria cessati dal servizio per motivi non disciplinari; il limite di 30 anni è elevato di un periodo pari a quello di appartenenza ai ruoli di assistente e per gli assistenti straordinari volontari od incaricati, sia in attività sia cessati dal servizio per ragioni di carattere non disciplinare, di un periodo pari a metà del servizio prestato presso l'Università od Istituto di istruzione universitaria, purchè complessivamente non si superino gli anni 35;

III) il limite massimo di 30 anni è, altresì, elevato:

a) di due anni, nei riguardi degli aspiranti che siano coniugati alla data in cui scade il termine della presentazione delle domande di partecipazione al concorso;

b) di un anno, per ogni figlio vivente alla data medesima.

L'elevazione di cui alla lettera a) si cumula con quella di cui alla lett. b), ed entrambe con quelle previste dal precedente punto II), purchè complessivamente non si superino gli anni 35;

IV) ai sensi dell'art. 22 della legge n. 1169 del 31 ottobre 1961, gli ufficiali volontari dei V.V.F. in servizio continuativo alla data del 1° luglio 1960 possono partecipare al concorso, a prescindere dai limiti di età;

3) avere assolto agli obblighi di leva;

4) la statura non inferiore a metri 1,65;

5) la piena incondizionata idoneità fisica.

I requisiti di cui ai numeri 4) e 5) saranno accertati dalla Commissione medica di cui all'art. 1 della legge 14 marzo 1958, n. 251, in correlazione con l'art. 12 della legge 31 ottobre 1961, n. 1169, prima dell'inizio delle prove scritte;

6) essere cittadino italiano. Ai fini del presente decreto sono equiparati ai cittadini dello Stato gli italiani appartenenti alle Province geograficamente italiane e coloro per i quali tale equiparazione sia riconosciuta in virtù di apposito decreto;

7) avere il godimento dei diritti politici;

8) avere sempre tenuto regolare condotta morale e civile.

Art. 3.

Le domande di ammissione al concorso, redatte su carta da bollo da L. 200, dovranno essere presentate o dovranno pervenire, a mezzo raccomandata, al Ministero dell'Interno - Direzione generale dei servizi antincendi, entro il termine perentorio di sessanta giorni, che decorre dal giorno successivo a quello della pubblicazione del presente decreto nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica.

Il personale non di ruolo e i dipendenti di ruolo o dei ruoli aggiunti delle altre Amministrazioni dello Stato, aventi titolo a partecipare al concorso, nonché gli ufficiali volontari di cui al punto IV del precedente art. 2, faranno pervenire alla Direzione generale anzidetta le domande, nel termine succitato a mezzo degli uffici presso i quali prestano servizio.

Gli aspiranti debbono dichiarare nella domanda:

la data e il luogo di nascita. Gli aspiranti che, pure avendo superato il 30° anno di età, chiedono l'ammissione al concorso perchè in possesso di uno o più requisiti particolari previsti nel n. 2) dell'articolo precedente, dovranno indicare in base a quale titolo hanno diritto all'elevazione del limite massimo di età;

il possesso della cittadinanza italiana;

il Comune ove sono iscritti nelle liste elettorali, ovvero i motivi della non iscrizione o della cancellazione dalle liste medesime;

le eventuali condanne penali riportate;

la loro posizione nei riguardi degli obblighi di leva;

il titolo di studio, precisando il luogo e la data del conseguimento;

i servizi prestati come impiegati presso pubbliche Amministrazioni e le cause di risoluzione di precedenti rapporti di pubblico impiego.

Le domande dovranno, inoltre, contenere la precisa indicazione del domicilio e del recapito dei candidati e la dichiarazione di essere disposti a raggiungere, in caso di nomina, qualsiasi residenza.

La firma in calce alla domanda deve essere autenticata dal notaio o dal segretario comunale del luogo di residenza dell'aspirante. Per i dipendenti statali è sufficiente il visto del capo dell'ufficio presso il quale prestano servizio.

Art. 4.

I concorrenti che abbiano superato le prove orali debbono far pervenire al Ministero dell'Interno - Direzione generale servizi antincendi, entro il termine di giorni venti, che decorrono dal giorno successivo a quello in cui avranno ricevuto il relativo invito, i documenti prescritti per comprovare gli eventuali titoli di precedenza e di preferenza nella nomina.

A tal fine i candidati ex combattenti e partigiani combattenti presenteranno, oltre al documento militare di cui al successivo art. 5, n. 5) annotato delle benemerienze, anche la prescritta dichiarazione integrativa dei servizi resi in zona di operazioni, da rilasciarsi dai competenti distretti militari, su carta da bollo da L. 100; tale dichiarazione dovrà essere rilasciata in data posteriore al 21 marzo 1948, ai sensi e per gli effetti del decreto legislativo 4 marzo 1948, n. 137.

I mutilati e gli invalidi di guerra o per la lotta di liberazione, gli invalidi civili di guerra, nonché le altre categorie assimilate, dovranno presentare un certificato modello 69, rilasciato dal Ministero del tesoro - Direzione generale delle pensioni di guerra, oppure il decreto di concessione della pensione o, in mancanza, apposita attestazione di invalidità rilasciata dalla competente rappresentanza provinciale dell'Opera nazionale invalidi di guerra, nella quale dovranno essere indicati i documenti in base ai quali è stata riconosciuta la qualifica di invalido ai fini della iscrizione nei ruoli provinciali dell'Opera.

I mutilati ed invalidi per servizio dovranno presentare il decreto di concessione della pensione, da cui risulti la categoria di pensione della quale l'invalido è provvisto, oppure l'estratto del referto medico collegiale dal quale risulti la descrizione sommaria della invalidità, oppure il documento istituito con decreto ministeriale 23 marzo 1948, modello 69-ter, rilasciato dall'Amministrazione da cui dipendevano nell'atto in cui contrassero l'invalidità.

Gli orfani dei caduti in guerra o per la lotta di liberazione e quelli dei caduti civili per fatti di guerra, nonché le altre categorie assimilate, dovranno dimostrare tale loro qualifica, mediante certificato in carta da bollo rilasciato dal competente comitato provinciale dell'Opera nazionale per la protezione ed assistenza agli orfani di guerra; gli orfani dei caduti per servizio dovranno dimostrare tale loro qualità mediante certificato in bollo, mod. 69, rilasciato dall'Amministrazione da cui dipendeva il genitore deceduto per causa di servizio, attestante tale circostanza.

I figli degli invalidi di guerra ovvero i figli degli invalidi civili per fatto di guerra o degli invalidi per servizio dovranno produrre la dichiarazione mod. 69-ter, rilasciata su carta da bollo da L. 100 dal Ministero del tesoro a nome del padre del candidato, oppure un certificato su carta da bollo da L. 100 del sindaco del Comune di residenza, sulla conforme dichiarazione di tre testimoni ed in base alle risultanze anagrafiche dello stato civile, comprovante tale loro qualità.

I cittadini, che furono deportati dal nemico, dovranno far risultare tale circostanza mediante attestazione, in carta da bollo da L. 100, rilasciata dal prefetto, ai sensi dell'art. 8 del decreto legislativo luogotenenziale 14 febbraio 1946, n. 27.

Le concessioni di medaglie al valor militare, di croci di guerra ovvero di altre attestazioni al merito di guerra, la qualifica di ferito in combattimento e le promozioni di grado militare per merito di guerra, debbono essere comprovate con l'esibizione dei relativi brevetti o di copie autentiche.

I profughi dai territori di confine che si trovano nelle condizioni previste dall'art. 1 del decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 3 settembre 1947, n. 885, dovranno esibire l'attestazione prevista dall'art. 6 del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 1° giugno 1948, su carta da bollo da L. 100.

I profughi dalla Libia, dall'Eritrea, dall'Etiopia, dalla Somalia, quelli dai territori sui quali, in seguito al trattato di pace, è cessata la sovranità dello Stato italiano, i profughi da territori esteri, nonché quelli da zone del territorio nazionale colpite dalla guerra, che si trovino nelle condizioni previste dalla legge 4 marzo 1952, n. 137, dovranno presentare un'attestazione del prefetto della Provincia in cui hanno la residenza, in carta bollata da L. 100.

Coloro che abbiano riportato, per comportamento contrario al regime fascista, sanzioni penali o di polizia, ovvero siano stati deportati o internati per motivi di persecuzioni razziali, dovranno produrre copia della sentenza emessa a loro carico o attestazione del prefetto della Provincia in cui hanno la residenza, su carta da bollo da L. 100.

Gli aspiranti, che intendono far valere a qualsiasi fine le loro condizioni familiari, dovranno esibire lo stato di famiglia, su carta da bollo da L. 100.

Art. 5.

La graduatoria dei vincitori del concorso, è approvata con decreto ministeriale, sotto condizione dell'accertamento dei requisiti per l'ammissione all'impiego. A tal fine i concorrenti utilmente collocati nella graduatoria saranno invitati a fare pervenire al Ministero dell'Interno (Direzione generale dei servizi antincendi), nel termine perentorio di trenta giorni, a datare dal giorno successivo a quello in cui hanno ricevuto l'invito, i seguenti documenti:

1) estratto dell'atto di nascita su carta da bollo da L. 100 da cui risulti che l'aspirante, alla data di scadenza del termine utile per la presentazione della domanda di ammissione al predetto concorso, non abbia superato il 30° anno di età.

I concorrenti i quali, pure avendo superato il 30° anno di età, abbiano titolo all'ammissione all'impiego, perchè in possesso di uno o più requisiti particolari previsti nel numero 2) dell'art. 2 del presente decreto, dovranno produrre i documenti necessari per comprovare il possesso dei requisiti predetti, ove non abbiano già prodotto detti documenti ai fini della valutazione dei titoli preferenziali e di precedenza, a termine del precedente art. 4;

2) certificato su carta da bollo da L. 100, rilasciato dal sindaco del Comune di origine o di residenza, dal quale risulti che il candidato è cittadino italiano.

Sono equiparati ai cittadini dello Stato, agli effetti del presente decreto, gli italiani non residenti nel territorio metropolitano e coloro per i quali tale equiparazione sia riconosciuta in virtù di provvedimento legislativo:

3) certificato su carta da bollo da L. 100, dal quale risulti che il candidato gode dei diritti politici, ovvero che non è incorso in nessuna delle cause che, ai termini delle disposizioni vigenti, ne impediscano il possesso;

4) certificato generale del casellario giudiziario su carta da bollo da L. 200;

5) copia dello stato di servizio militare o del foglio matricolare, a seconda che il candidato abbia prestato servizio militare quale ufficiale ovvero quale sottufficiale o militare di truppa, con marca da bollo da L. 200 per ogni foglio.

Le marche da bollo dovranno essere debitamente annullate. I documenti stessi debbono essere aggiornati ed annotati delle eventuali benemeritenze di guerra.

Sono tenuti a presentare copia del foglio matricolare anche coloro che, dichiarati idonei dal competente Consiglio di leva, non abbiano ancora prestato servizio militare e coloro che siano stati riformati successivamente alla loro presentazione alle armi.

Coloro che siano stati dichiarati riformati o rivedibili dal competente Consiglio di leva, debbono presentare un certificato di esito di leva, rilasciato su carta da bollo da L. 100 dal sindaco del Comune di origine o di residenza e vistato dal commissario di leva;

6) diploma originale di laurea in bollo o copia autentica del diploma stesso, su carta bollata da L. 200;

7) copia dello stato di servizio civile, rilasciata in bollo, autenticata dai superiori gerarchici. Tale documento dovrà essere presentato dai candidati che siano dipendenti di ruolo di una pubblica Amministrazione.

Art. 6.

I documenti di cui ai numeri 2), 3) e 4), del precedente art. 5 debbono essere di data non anteriore a mesi tre da quella della richiesta.

I candidati che dimostrino di essere dipendenti di ruolo in servizio presso le Amministrazioni statali, possono limitarsi a produrre i documenti di cui ai numeri 1), 6) e 7) dell'art. 5.

I concorrenti che non potessero esibire i documenti richiesti, per la distruzione a causa di eventi bellici degli archivi comunali, potranno supplire con atti notori, corredati dalla dichiarazione dell'avvenuta distruzione degli archivi da rilasciarsi dal sindaco competente.

I candidati indigenti possono produrre in carta libera i documenti di cui ai numeri 1), 2), 3) e 4), purchè dai documenti stessi risultino esplicitamente le condizioni di povertà mediante citazione degli estremi dell'apposito attestato rilasciato dall'autorità di pubblica sicurezza.

Art. 7.

I requisiti richiesti per essere ammessi al concorso debbono essere posseduti alla data di scadenza del termine utile per la presentazione della domanda di ammissione al concorso medesimo.

Art. 8.

Non si ammettono riferimenti a documenti presentati per partecipare a concorsi indetti da altri Ministeri, eccezione fatta per il titolo di studio originale.

Non si terrà conto delle domande che perverranno o saranno presentate al Ministero dell'Interno dopo il termine di cui all'art. 3.

Art. 9.

La Commissione esaminatrice del concorso sarà costituita a norma dell'art. 3 del decreto del Presidente della Repubblica 3 maggio 1957, n. 686, recante norme di esecuzione del testo unico delle disposizioni sullo statuto degli impiegati civili dello Stato approvato con decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3.

Art. 10.

Per lo svolgimento delle prove di esame si osserveranno le norme della parte I, titolo I, capo II del testo unico 10 gennaio 1957, n. 3, le norme del titolo I del decreto del Presidente della Repubblica 3 maggio 1957, n. 686, nonché quelle del regio decreto 16 marzo 1942, n. 702, in quanto compatibili.

L'esame conterà di quattro prove scritte o grafiche, e di una orale, in base al programma annesso al regio decreto 16 marzo 1942, n. 702, allegato I.

Le prove scritte o grafiche e quelle orali avranno luogo in Roma nei giorni e nelle località che saranno stabiliti con successivo provvedimento.

I candidati non provvisti di libretto ferroviario dovranno presentarsi alle prove scritte o grafiche ed orali muniti di fotografia recente con firma autenticata dal sindaco o da un notaio.

Art. 11.

Ogni componente della Commissione di cui all'art. 9 disporrà di dieci punti per ciascuna prova di esame.

La votazione complessiva da attribuirsi a ciascun concorrente sarà stabilita dalla somma della media dei punti riportati nelle prove scritte o grafiche e del punto ottenuto in quella orale.

Saranno ammessi alla prova orale i concorrenti che avranno riportato una media di almeno sette decimi nel complesso delle prove scritte o grafiche e non meno di sei decimi in ciascuna di esse.

La prova orale non si intenderà superata, se il candidato non avrà ottenuta la votazione di almeno sei decimi.

La graduatoria dei vincitori del concorso sarà formata secondo l'ordine dei punti riportati nella votazione complessiva.

Art. 12.

La graduatoria dei vincitori del concorso sarà approvata con decreto ministeriale da pubblicarsi nel Bollettino ufficiale del Ministero.

Di tale pubblicazione sarà data notizia mediante avviso inserito nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Dalla data della pubblicazione dell'avviso nella *Gazzetta Ufficiale* decorre il termine per le eventuali impegnative.

Art. 13.

I vincitori del concorso saranno nominati ispettori in prova e comandati, a frequentare presso le Scuole centrali antincendi un corso a carattere teorico-pratico della durata di mesi sei, al termine del quale, se giudicati idonei, conseguiranno la nomina ad ispettore e saranno iscritti nel ruolo in base alla graduatoria formata al termine del corso stesso. Quelli, invece, che non supereranno il corso, saranno ammessi, per una sola volta, agli esami di riparazione, dopo di che, se ancora dichiarati non idonei, sarà dichiarato nei loro confronti la risoluzione del rapporto d'impiego.

Il giudizio sulle prove di fine corso è devoluto ad una Commissione presieduta da un prefetto di 1ª classe in servizio presso il Ministero dell'Interno e composta dal comandante delle Scuole centrali antincendi e dai docenti del corso.

Un funzionario amministrativo della carriera direttiva in servizio presso la Direzione generale dei servizi antincendi, con la qualifica di consigliere di 1ª classe o di 2ª classe, eserciterà le funzioni di segretario.

Il presente decreto sarà registrato alla Corte dei conti e pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Il direttore generale dei Servizi antincendi è incaricato della esecuzione del presente decreto.

Roma, addì 16 giugno 1962

p. Il Ministro: ARIOSTO

Registrato alla Corte dei conti, addì 4 agosto 1962

Registro n. 21 Interno, foglio n. 255

PROGRAMMA

Annesso al regio decreto 16 marzo 1942, n. 702 (Allegato I)

1) Meccanica applicata alle costruzioni: Elasticità e sollecitazioni - Travature - Spinta delle terre - Muri di sostegno.

2) Costruzioni civili ed industriali: Strutture varie e calcoli relativi di stabilità.

Caratteristiche dei materiali da costruzioni - Lesioni nei fabbricati - Crolli - Nozioni sulle costruzioni antisismiche.

3) Fisica tecnologica: Trasmissione del calore - Riscaldamento - Ventilazione - Termodinamica.

4) Meccanica applicata alle macchine e macchinario: Macchine termiche - Macchine idrauliche.

5) Idraulica: Nozioni generali - Acquedotti e fognature - Calcoli delle condotte d'acqua - Nozioni sul regime dei fiumi (piene e alluvioni).

6) Nozioni generali di chimica industriale: Combustibili - Sostanze infiammabili - Miscele e sostanze esplodenti - Gas nocivi.

7) Elettrotecnica: Principi generali di elettricità e magnetismo delle macchine elettriche - Impianti di distribuzione e di utilizzazione.

Le prove scritte o grafiche vertono sulle sole materie indicate ai numeri 1), 2), 5) e 7); la prova orale può cadere su tutto il programma.

(5032)

MINISTERO DEI TRASPORTI

Sostituzione di un membro della 2ª Sottocommissione esaminatrice incaricata dell'espletamento del concorso pubblico a duecento posti di capo stazione in prova, nei ruoli del personale dell'Azienda autonoma delle ferrovie dello Stato, indetto con decreto ministeriale 11 agosto 1961.

IL DIRETTORE GENERALE
DELLE FERROVIE DELLO STATO

Visto il decreto ministeriale 19 dicembre 1958, n. 2716, concernente le norme di applicazione dello stato giuridico del personale dell'Azienda autonoma delle ferrovie dello Stato;

Visto il decreto ministeriale 11 agosto 1961, n. 835, con il quale è stato indetto un pubblico concorso, per esami e per titoli, a duecento posti di capo stazione in prova nei ruoli del personale dell'Azienda autonoma delle ferrovie dello Stato;

Viste le proprie delibere n. 95/P.2.1.1. del 6 novembre 1961 e 229/P.2.1.1. del 15 maggio 1962, con le quali è stata nominata la Commissione esaminatrice per l'espletamento del pubblico concorso di cui sopra;

Delibera:

L'ispettore capo superiore D'Andrea dott. Raffaele è nominato membro della 2ª Sottocommissione esaminatrice del concorso citato nelle premesse, in sostituzione del pari qualificato, Marchionne dott. Danilo, rinunciante all'incarico per motivi di salute.

Roma, addì 14 agosto 1962

Il direttore generale: RISSONE

(4999)

MINISTERO DELLA DIFESA - ESERCITO

Diario delle prove scritte di esame del concorso, per titoli ed esami, per la nomina di diciassette sottotenenti in servizio permanente nell'Arma dei carabinieri indetto con decreto ministeriale 12 marzo 1962.

IL MINISTRO PER LA DIFESA

Visto il decreto ministeriale 12 marzo 1962, registrato alla Corte dei conti il 28 marzo 1962, registro n. 19, foglio n. 244, col quale è stato indetto un concorso, per titoli ed esami, per la nomina di diciassette sottotenenti in servizio permanente effettivo dell'Arma dei carabinieri;

Ravvisata la necessità di fissare i giorni in cui dovranno aver luogo le prove scritte del concorso di cui sopra;

Visto il decreto ministeriale 27 febbraio 1962, concernente delega di firma;

Decreta:

Articolo unico

Le prove scritte del concorso, per titoli ed esami, per la nomina di diciassette sottotenenti in servizio permanente effettivo nell'Arma dei carabinieri indetto con il decreto ministeriale 12 marzo 1962 citato nelle premesse, avranno luogo in Roma presso il Palazzo degli esami, via Girolamo Induno, 4, nei giorni 6 e 7 settembre 1962.

Roma, addì 28 agosto 1962

p. Il Ministro: PELIZZO

(5117)

UFFICIO MEDICO PROVINCIALE DI PESCARA

Varianti alla graduatoria dei vincitori di concorsi a posti di medico condotto vacanti nella provincia di Pescara

IL MEDICO PROVINCIALE

Visto il proprio decreto n. 6097 del 20 maggio 1960, con cui venne bandito il concorso pubblico per il conferimento dei posti di medico condotto vacanti nella provincia di Pescara al 30 novembre 1959;

Visto il proprio decreto n. 193 del 15 gennaio 1962, con il quale veniva approvata la graduatoria di merito dei candidati idonei;

Visto il proprio decreto n. 2080 del 10 aprile 1962, con il quale veniva nominato titolare della condotta medica di Moscufo il dott. Lepore Alessandro;

Considerato che tale condotta medica si è resa vacante per rinuncia dello stesso e di quelli che lo seguono in graduatoria;

Atteso che il dott. Trabucco Giovanni, ventiseiesimo in graduatoria ha chiesto di essere assegnato alla sede di Moscufo;

Visti gli articoli 23 e 26 del regio decreto 11 marzo 1935, n. 281;

Vista la legge 13 marzo 1958, n. 296, istitutiva del Ministero della sanità;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica del 10 giugno 1955, n. 854;

Decreta:

Il dott. Trabucco Giovanni è nominato titolare della condotta medica di Moscufo.

Il presente decreto sarà inserito e pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica, nel Foglio annunci legali della Provincia e, per otto giorni consecutivi, nell'albo pretorio del Comune interessato.

Pescara, addì 27 aprile 1962

Il medico provinciale: FRANCO

IL MEDICO PROVINCIALE

Visto il proprio decreto n. 8892 del 30 dicembre 1960, con il quale venne bandito il concorso pubblico per il conferimento dei posti di medico condotto vacanti nella provincia di Pescara al 30 novembre 1960;

Visto il proprio decreto n. 1239 del 23 marzo 1962, con il quale veniva approvata la graduatoria di merito dei candidati idonei;

Visto il proprio decreto n. 3537 del 6 luglio 1962, con il quale veniva nominato titolare della condotta medica di Brittioli il dott. Zoccolante Mario;

Considerato che tale condotta medica si è resa vacante per rinuncia dello stesso e di quelli che lo seguono in graduatoria;

Atteso che il dott. Raucci Rocco, ventisettesimo in graduatoria ha chiesto di essere assegnato alla sede di Brittioli;

Visti gli articoli 23 e 26 del regio decreto 11 marzo 1935, n. 281;

Vista la legge 13 marzo 1958, n. 296, istitutiva del Ministero della sanità;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica del 10 giugno 1955, n. 854;

Decreta:

Il dott. Raucci Rocco è nominato titolare della condotta medica di Brittioli.

Il presente decreto sarà inserito e pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica, nel Foglio annunci legali della Provincia e, per otto giorni consecutivi, nell'albo pretorio del Comune interessato.

Pescara, addì 17 luglio 1962

Il medico provinciale: FRANCO

IL MEDICO PROVINCIALE

Visto il proprio decreto n. 6097 del 20 maggio 1960, con cui venne bandito il concorso pubblico per il conferimento dei posti di medico condotto vacanti nella provincia di Pescara al 30 novembre 1959;

Visto il proprio decreto n. 193 del 15 gennaio 1962, con il quale veniva approvata la graduatoria di merito dei candidati idonei;

Visto il proprio decreto n. 2511 del 27 aprile 1962, con il quale veniva nominato titolare della condotta medica di Moscufo il dott. Trabucco Giovanni;

Considerato che tale condotta medica si è resa vacante per la rinuncia dello stesso;

Atteso che il dott. De Ferri Sergio, ventisettesimo in graduatoria, ha chiesto di essere assegnato alla sede di Moscufo;

Visti gli articoli 23 e 26 del regio decreto 11 marzo 1935, n. 281;

Vista la legge 13 marzo 1958, n. 296, istitutiva del Ministero della sanità;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica del 10 giugno 1955, n. 854;

Decreta:

Il dott. De Ferri Sergio è nominato titolare della condotta medica di Moscufo.

Il presente decreto sarà inserito e pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica, nel Foglio annunci legali della Provincia e, per otto giorni consecutivi, nell'albo pretorio del Comune interessato.

Pescara, addì 26 luglio 1962

(4946)

Il medico provinciale: FRANCO

PETTINARI UMBERTO, direttore

SANTI RAFFAELE, gerente